



Regolamento Generale

Articolo 1: Associazione I.M.W.D.

Articolo 2: Sede Dell'Associazione, Legale e Amministrativa ed ufficio di segreteria nazionale.

Articolo 3: Rapporto Soci e Associazione.

Articolo 4: Il Tesseramento IMWD, diritti e doveri del Tesserato.

Articolo 5: Accesso a socio effettivo, validità, durata e requisiti per la qualifica di tesserato IMWD.

Articolo 6: Prove d'esame: valutazione, acquisizione e riconoscimento del titolo di Maestro di Ballo IMWD.

Articolo 7: Discipline e livelli previsti in esse.

Articolo 8: Il Conferimento di titolo per merito speciale.

Articolo 9: Quota esami IMWD.

Articolo 10: Tesseramento, casi di insolvenza e cessazione della qualifica di socio effettivo IMWD.

Articolo 11: IMWD: Strutture organizzative e dirigenziali nell'Associazione.

Articolo 12: Il ruolo, funzioni e le competenze dell'Assemblea Generale IMWD.

Articolo 13: Il Consiglio Nazionale d'Amministrazione (CNA), funzioni e convocazione dello stesso.

Articolo 14: Il Consiglio di Presidenza (CDP) e relative attribuzioni.

Articolo 15: Il Presidente Nazionale, poteri e relative attribuzioni.

Articolo 16: Il Vicepresidente Nazionale Vicario e le sue funzioni, e i 2 Vicepresidenti Nazionali.

Articolo 17: Il Segretario Generale e il segretario amministrativo.

Articolo 18: Il CNA ed i suoi Consiglieri.

Articolo 19: Organo per la Revisione Contabile.

Articolo 20: Collegio degli esperti.

Articolo 21: Il decentramento IMWD sul territorio, cariche relative, competenze attribuite.

Articolo 22: Normative per la Convocazione e validità di costituzione del CNA.

Articolo 23: Norme per l'Assemblea Generale Nazionale dei soci ordinaria e straordinaria, convocazioni, costituzione della stessa ed ordine del giorno.

Articolo 24: Norme per lo svolgimento di Assemblee Nazionali ordinarie e straordinarie requisiti annessi.

Articolo 25: Elezioni, norme e svolgimento d'Assemblee nazionali elettive.

Articolo 26: Candidature a cariche sociali elettive IMWD.

Articolo 27: Norme per le votazioni dell'Assemblea Nazionale.

Articolo 28: Delibere del CNA.

Articolo 29: Modalità per comunicazioni varie da soci agli organi associativi.

Articolo 30: Norme per modifiche allo Statuto.

Articolo 31: Uso dei loghi o marchi associativi IMWD.

Articolo 32: Norme costitutive per le Commissioni di disciplina, funzioni e poteri.

Articolo 33: Organi d'informazione sociale, utilizzo e responsabilità.

Articolo 34: Procedure e principi per la gestione del personale dipendente dell'Associazione IMWD.

Articolo 35: Socio Competitore: modalità di avallo da parte del CNA su richiesta di un ritiro o accesso alle competizioni.

Articolo 36: Rimborsi spese, gettoni di presenza o eventuali compensi.

Articolo 37: Deontologia e "codice deontologico" per i soci.

Articolo 38: Sanzioni Disciplinari.

Articolo 39: Norme Transitorie e finali.

Articolo 1 – Associazione I.M.W.D.

1.1 Il sottosposto regolamento stabilisce norme, procedure necessarie ed opportune, per il corretto susseguirsi di funzioni in seno all'Associazione ITALIAN MASTERS of WORLD DANCE, acronimo IMWD.

1.2 Eventuali modifiche o emendamenti al presente Regolamento, dovranno comunque essere approvati con votazione a maggioranza del CNA, durante un'assemblea consiliare, o per casi d'urgenza dal CDP per via mail o via di comunicazioni secondarie che attestino una maggioranza consenziente all'approvazione.

Per maggioranza, anche in seguito e per ogni tipo d'assemblea quando non espressamente dettato un quorum particolare, sarà sempre intesa approvazione con votazione a maggioranza, ovvero quando sarà ottenuta quale risultato di voto, nelle modalità previste, la metà più 1(uno) dei soci presenti, questi, obbligatoriamente dovranno essere in ogni caso in regola con le specifiche previste e conseguentemente aventi diritto.

1.3 IMWD si pone quale primario obiettivo, l'associazionismo tra Maestri di Ballo, Professionisti, Tecnici, o comunque formatori che insegnino, rappresentino o divulgino in qualsiasi modo l'arte del ballo o della danza in tutte le sue forme possibili; essi alle condizioni in seguito riportate assumeranno in IMWD, la carica di soci effettivi (per brevità "soci").

1.4 IMWD è associazione, e senza fini di lucro, volta al riconoscimento di IMWD stessa, quale associazione di categoria di Professionisti di Ballo, Maestri, di Danza, sportiva e non, in tutte le sue forme possibili ed esistenti, in primis arte e cultura.

1.5 L'attività associativa è organizzata da IMWD, per tutti i maestri e tecnici aderenti, nei settori sportivo, ludico, sociale, ricreativo, wellness, promozionale, riabilitativo, amatoriale e non (pre-agonismo).

1.6 L'associazione esercita le sue attribuzioni e svolge i suoi compiti attraverso Organi Centrali e Periferici, può anche avvalersi di organi ausiliari, collaborazioni di terzi (società organizzative di eventi) e esterni; IMWD favorisce, promuove, organizza, disciplina e diffonde il reclutamento, la formazione nonché l'abilitazione di nuovi insegnanti della danza sportiva e non, organizzando corsi, aggiornamenti, giornate di studio, sessioni d'esame, convegni e congressi.

1.7 In tale ambito ed in correlazione con tali atti, IMWD potrà promuovere attività ludiche, ricreative e/o promozionali di danza sportiva, di formazione sportiva nonché di aggiornamento tecnico, in armonia con i suoi costituiti organi decentrati territoriali, con l'approvazione da parte degli Enti di Promozione Sportiva (o di società protocollate con gli EPS) e con qualsiasi eventuale altra Istituzione, tenendo conto di ruoli e competenze relative ad ognuno.

1.8 Per il raggiungimento dei suoi scopi IMWD può:

- a) Promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente o tramite convenzioni e accordi con enti e società, corsi di formazione professionale, anche sotto forma audiovisiva;
- b) Aderire a enti, o associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali ed internazionali con scopi uguali, affini o complementari ai propri;
- c) Promuovere e organizzare l'edizione, anche telematica, di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie;
- d) Svolgere qualunque altra attività connessa, nonché compiere tutti gli atti e concludere eventuali operazioni contrattuali necessarie e/o utili all'eventuale raggiungimento degli scopi e/o attinenti ai medesimi, nel pieno rispetto dell'assenza d'un fine lucrativo.

Articolo 2 - Sede dell'Associazione, Legale e Amministrativa ed Ufficio di Segreteria Nazionale.

2.1 L'ufficio di segreteria (sede operativa) dell'IMWD sarà reso noto tramite i canali dell'associazione dopo il primo e secondo incontro del CNA, mentre la sede legale è situata in via Campana n° 10, Casalnuovo di Napoli (NA).

2.2 Eventuale variazione dell'ufficio di segreteria, anche in via temporanea, potrà avvenire dopo giusta deliberazione approvata dal CNA.

2.3 Può essere prevista una sede amministrativa differente da quella legale e/o comunque anche una seconda sede decentrata.

2.4 Previa opportuna delibera del CNA, potranno essere costituite sedi territoriali curate dal comitato di regione presente su quel territorio specifico.

2.5 Sarà del Presidente Nazionale o chi eventualmente delegato in caso di temporaneo impedimento, sempre comunque a nome e per conto dello stesso Presidente Nazionale, provvedere alla firma dei necessari contratti.

2.6 La gestione della sede è affidata al CDP il quale provvederà, anche tramite terzi (società di servizi), alla cura ed al buon mantenimento della stessa al fine di garantire un buono svolgimento delle necessarie attività previste.

2.7 Per eventuali opere di manutenzione straordinaria alla sede, sarà necessaria specifica delibera del CDP; questo autorizza le relative spese, solo dopo aver adeguatamente provveduto ad un'indagine di mercato volta dapprima a ricercare, indi valutare, con ponderata misura ed attenzione, il criterio di lavoro da effettuare "a regola d'arte" con il miglior rapporto qualità/prezzo. Inoltre in caso di opportunità di collaborazione nella sede della segreteria, il CDP può valutare ogni opportunità di risparmio, per il bene dei soci, e del lavoro per il raggiungimento degli obiettivi IMWD.

Articolo 3 –Rapporto Soci e Associazione.

3.1 Sono ammissibili ed entrano a far parte di IMWD quali soci effettivi previo tesseramento, le cui condizioni sono in seguito riportate, le seguenti persone fisiche o giuridiche:

- a) Titolari di scuole di Ballo: la qualifica di titolare di scuola di ballo, viene conferita dal CDP dell'IMWD previa valutazione dell'effettiva attività svolta. Tale valutazione si considera secondo i titoli individuali di cui in possesso, considerati i limiti e le modalità stabilite nel presente regolamento.
- b) Tutti i diplomati o in possesso di certificazione abilitante, o equipollente, provenienti da qualsiasi associazione riconosciuta da enti internazionali di rilievo.
In caso di titoli diversi da quelli da sopra esposti, di ente di promozione sportiva nazionale operante e comunque riconosciuto sul territorio nazionale il CDP li valuterà, se del caso di volta in volta.
- c) Tutti coloro che credono nelle attività IMWD e ne danno sostegno.

Articolo 4 - Il Tesseramento IMWD, diritti e doveri del Tesserato.

4.1 Possono entrare a fare parte dell'IMWD con qualifica di socio effettivo, persone fisiche e giuridiche italiane e straniere di qualsiasi sesso, razza o religione, condizione personale e sociale, di qualsiasi credo politico essendo IMWD associazione apolitica ed apartitica; in ogni caso IMWD si riserva d'accertare tramite il CDP, l'eventuale moralità del richiedente. In ogni caso per l'ammissione, i richiedenti dovranno condividere gli stessi scopi, finalità ed obiettivi previsti dall'associazione; presentare domanda di ammissione all'associazione, che conferirà eventualmente la qualifica di socio effettivo IMWD, subordinata a quanto di seguito indicata:

- a) Dichiarazione di Partecipazione alla vita Associativa e condivisione d'obbiettivi e scopi;
- b) Accettazione totale e senza riserve dello statuto;
- c) Rispetto ed osservanza del presente Regolamento;
- d) Superamento degli opportuni esami per il conseguimento abilitativo, quale MAESTRO DI BALLO, secondo modi, metodi e quote;
- e) Dimostrazione del possesso di un titolo di abilitazione in corso di validità da parte di coloro provenienti da altre entità professionali (Richiedenti Conversione di qualifica), enti di promozione sportiva riconosciute da IMWD ed operanti sul territorio nazionale o estero, federazioni, associazioni. Questi dovranno necessariamente consegnare titolo acquisito ad IMWD se vorranno ricevere la qualifica cartacea, e aderiscono in toto all'attività sociale della stessa e ne condividono gli scopi.
- f) L'età minima d'obbligo è la maggiore età (18), in caso tale limite potrà essere esteso massimo ad anni 16, previo consenso liberatorio da parte di chi esercita la potestà. Il CDP si riserva la valutazione del caso.
- g) Dimostrazione del mantenimento e convalida di requisiti e/o abilitazioni;

4.2 I tesserati (soci), hanno diritto di partecipare a tutte le forme d'attività associazionistiche previste da IMWD, nel caso in base alle categorie di disciplina d'appartenenza.

4.3 I soci, hanno diritto di voto e potranno anche concorrere alla nomina quale carica dirigenziale eventualmente necessaria e richiesta, ciò previo possesso dei requisiti previsti.

4.4 I tesserati hanno dovere ed obbligo di rispettare scrupolosamente le disposizioni di carattere normativo, seguendo sempre l'ordine gerarchico piramidale previsto dallo Statuto nonché nel regolamento IMWD e successive modificazioni.

4.5 I soci sono passibili di sanzioni disciplinari come previste nel regolamento, sino alla possibile eventuale espulsione dall'associazione stessa, in casi particolarmente gravi.

4.6 I tesserati, aderendo alle normative Italiane per l'attività ANTIDOPING, hanno obbligo di non utilizzare per sé o terzi, né mai diffondere, l'uso di sostanze illecite o metodi contraffacenti e/o alteranti le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive.

4.7 I tesserati sottoposti a procedimenti penali da parte del sistema legislativo Nazionale, saranno valutati da parte del CDP che potrà riservarsi l'eventuale ammissione, sospensione o espulsione con provvedimento motivato.

4.8 I soci tesserati hanno l'obbligo di mantenere un comportamento dignitoso e corretto. Comportamenti lesivi del decoro dell'Associazione saranno sanzionati.

4.9 I tesserati espulsi senz'appello, sono radiati con effetto immediato dall'associazione e non potranno più essere riammessi.

4.10 I soci sono tenuti a versare annualmente la quota sociale entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento, tramite versamento sul Conto Corrente Postale dell'Associazione o sul Conto Corrente Bancario intestato all'Associazione. E' ammesso in via eccezionale anche il pagamento "brevi manu" ai dirigenti dell'ufficio della segreteria.

Articolo 5 –Accesso a socio Effettivo, validità, durata e requisiti per la qualifica di tesserato IMWD.

5.1 Con i requisiti sotto esposti, il candidato potrà essere ammesso a sostenere un qualsiasi esame, volto al conseguimento della qualifica di socio effettivo, ovvero Maestro di Ballo IMWD.

5.2 Il candidato "aspirante socio" dovrà far pervenire alla sede designata dall'associazione, la relativa domanda- richiesta d'ammissione, compilata per intero nelle sue parti, firmata dall'aspirante socio stesso, controfirmata dal Preparatore d'Esame e/o Commissario Esaminatore.

5.3 La domanda- richiesta d'ammissione, presentata su apposito modulo scaricabile in rete dal sito dell'associazione o dagli organi d'informazione deputati, dovrà essere compilata per singola voce e in seguito indirizzata al Presidente Nazionale tramite le seguenti forme:

- a) Consegna diretta ad un organo dirigenziale;
- b) Lettera raccomandata da inviare all'ufficio della segreteria Nazionale;
- c) Fax;
- d) Posta elettronica, certificata PEC;
- e) Email;

Comunque in ogni caso almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la sessione d'esami prevista o indetta.

5.4 La domanda obbligatoriamente sarà corredata, pena esclusione dalla prova d'esame, dai seguenti documenti:

- a) Certificato penale del casellario giudiziale del Tribunale, rilasciato in data non anteriore ai 3 mesi precedenti la data dell'esame, oppure autocertificazione attinente a ciò;
- b) Certificato di residenza rilasciato in data non anteriore ai 3 mesi precedenti la data fissata per l'esame, oppure autocertificazione attinente a ciò;
- c) Fotocopia di Documento d'identità (fronte-retro);
- d) Fotocopia Codice Fiscale (fronte-retro);
- e) Due fotografie Formato tessera;
- f) Eventuale permesso di Soggiorno valido e/o copia del passaporto qualora il candidato non sia cittadino dell'unione Europea.

5.5 In caso di riscontrate difformità nella documentazione del candidato, gli organi preposti, hanno l'obbligo di informare il CDP difformità, anomalie, errori e vizi. Il CDP si riserva l'accettazione o il rifiuto della domanda d'ammissione.

5.6 Il CDP qualora respinga la domanda, ne dà comunicazione motivando.

5.7 Il candidato esaminando dovrà obbligatoriamente trovarsi presso la sede deputata per l'occasione entro l'ora fissata dal calendario d'esame; in caso di sopraggiunti imprevisti, ha l'obbligo d'informare il più tempestivamente possibile, un organo dell'associazione che s'incaricherà nel caso, di notificare chi di dovere per i provvedimenti consequenziali.

5.8 La data della prova d'esame è stabilita dal Consiglio della Presidenza (CDP).

5.9 I Commissari d'esame o Esaminatori sono convocati dal Presidente Nazionale o dal Vice Presidente Vicario Nazionale.

5.10 Previa richiesta d'un socio, è facoltà del CDP, concedere agli esaminandi aspiranti soci, sessioni d'esame straordinarie o sedi decentrate per l'esame stesso.

5.11 Le sedi e le date delle prove d'esame saranno pubblicate sull'organo di stampa e d'informazione sociale previsto e deputato (sito web), comunque sempre in tempo utile per permettere al candidato adeguata preparazione.

5.12 Il candidato già diplomatosi o in possesso di titoli d'insegnamento, conseguiti presso altri enti, associazioni, federazioni ecc, sempre valutabili, potrà ottenere riconoscimento degli stessi, con equipollenza solo alle sottoesposte condizioni:

- a) Consegna della Domanda di ammissione completa e correttamente compilata, specificandone la chiarezza di quali titoli è in reale possesso, pena esclusioni;
- b) Consegna del certificato penale del Casellario Giudiziale del Tribunale rilasciato in data non anteriore ai 3(tre) mesi precedenti la richiesta d'ammissione, oppure autocertificazione a Attinente a ciò;
- c) Consegna del certificato di residenza, rilasciato in data non anteriore ai 3 (tre) mesi precedenti la richiesta d'esame.
- d) Fotocopia di un documento d'Identità valido;
- e) Fotocopia Codice Fiscale (fronte-retro);
- f) Due fotografie Formato tessera;
- g) Eventuale permesso di Soggiorno valido e/o copia del passaporto qualora il candidato non sia cittadino dell'unione Europea.
- h) Consegna della domanda di conversione di qualifica.

Articolo 6 - Prove d'esame: valutazione, acquisizione e riconoscimento del titolo di Maestro di Ballo IMWD.

6.1 L'esame prevede due modalità di prove: una pratica e una teorica.

6.2 La prima prova è quella pratica, il candidato dovrà dimostrare di possedere maestria e buona padronanza nell'eseguire ballo/i, tecniche, figure e programmi, previsti dalla disciplina per cui abbia richiesto il titolo, nella disciplina per cui intende essere esaminato.

6.3 I parametri di valutazione sono:

- a) Esecuzione Ritmica, utilizzo del tempo Musicale;
- b) Esecuzione tecnica del/i ballo/i;
- c) Conoscenza ed Esecuzioni tecnico pratica diversificata, nei ruoli uomo - donna.

6.4 Qualora il candidato superi la prova pratica, avrà diritto d'accesso alla prova teorica, in caso contrario, la prova è da considerarsi nulla e non superata.

6.5 Nella prova teorica, il candidato dovrà dimostrare di possedere chiara conoscenza dei seguenti parametri di valutazione:

- a) Conoscenza di Elementi musicali;
- b) Dettagli sui ritmi e specifiche musicalità previste per la disciplina in esame;

- c) Breve storiografia aggiunta alla terminologia Tecnica per la disciplina in oggetto;
- d) Dettagli tecnici su Azioni, Movimenti, Figure, connessioni, amalgamazioni di Figure, passi e passaggi;

6.6 Il candidato al termine delle due prove, controfirmerà per accettazione la scheda d'esame su cui sono apposti con sistema di voto, i giudizi di voto delle due prove espletate e quello della media finale ottenuta al termine delle stesse. Dopo aver superato positivamente le prove previste, dichiarerà, barrando la casella posta sulla scheda se è competitore agonistico amatoriale in attività o meno. Un socio in attività agonistica amatoriale, non è ammesso a svolgere funzioni di giudice; lo diverrà nel momento in cui si ritiri dalle competizioni amatoriali e ne abbia data comunicazione ufficiale o di ritiro dalle competizioni, o di inizio carriera professionistica. Il socio che abbia intenzione di continuare la carriera in classe professionisti, deve fare esplicita richiesta al CNA, a parte la figura del Presidente Nazionale in persona, ogni socio può essere un competitore professionisti.

6.7 La media di voto ottenuta in sede d'esame varrà quale futuro criterio per la scelta dei giudici in gare, tornei formazioni o Aggiornamenti per amatori e Professionisti.

6.8, Il socio che intenda elevare la propria media ad un voto o livello superiore, potrà ottenere tale innalzamento previo superamento d'ulteriore sessione d'esame per lo stesso livello su cui già ha ottenuto qualifica e giudizio, a titolo di copertura costi, il socio dovrà versare la sola quota d'iscrizione esame.

6.9 Superato l'esame il candidato avrà conseguito il diploma di Maestro di Ballo IMWD.

6.10 Il maestro ottiene adeguata indicazione dei propri titoli ed abilitazioni, sul rilasciato tesserino sociale IMWD, nonché consegna d'eventuale fregio o distintivo sociale.

6.11 Il socio che non superi le prove d'esame, ma avrà già versato le quote istituzionali, potrà senza versamento di altre quote, presentarsi alla prossima sessione d'esame.

6.12 Il socio, Maestro di Ballo potrà essere inserito nelle giurie dopo 24 mesi dal conseguimento della prima qualifica, 12 mesi dalla seconda qualifica, 6 mesi dalla terza qualifica, 1 mese dalle qualifiche ulteriori.

Articolo 7–Discipline e livelli previsti in esse.

7.1 Le discipline sotto elencate, sono suddivise secondo gradi o livelli d'esame. A seconda della tipologia specifica d'ogni singola danza o ballo, sono previsti ad oggi da un minimo di 1 (uno) ad un massimo di 4 (quattro) gradi di livello specialistico d'esame; questi, di proporzionale e sempre crescente nonché maggiore difficoltà, rispettanti sempre e comunque le peculiarità previste per singola disciplina, sono definiti nello specifico livello bronzo –livello argento (ovvero livelli bronzo + argento) – livello oro (ovvero livelli bronzo + argento + oro) – livello platino (ovvero livelli bronzo + argento + oro + platino) .

7.2 In caso di disciplina che preveda una sola prova d'esame sarà conseguibile per questa il livello oro, in caso di 2 (due) prove d'esame s'intendono i livelli bronzo / argento ed oro e, nell'ipotesi di 3 (tre) livelli d'esame s'intendono i livelli bronzo, argento ed oro.

7.3 E' facoltà del CNA, dopo attenta valutazione, votazione e ratifica di modificare, implementare, decurtare o altro, i gradi o livelli d'esame.

7.4 Qui di seguito si riporta un elenco chiarificatore di livelli d'esame per ogni singola disciplina:

Discipline ad unico livello d'esame:

- Coreographic Team
- Danze Artistiche
- Danza Moderna
- Danza Contemporanea
- Ballo Sociale
- Danze Popolari
- Fitness Team
- Disco Dance
- Hip Hop
- Funky
- Musical
- Tip Tap
- Danze di Formazione
- Kizomba

Discipline a due livelli d'esame:

- Danze Orientali
- Danza classica
- Liscio Tradizionale
- Liscio Unificato
- Ballo da Sala
- Danze Jazz

Discipline a tre o quattro livelli d'esame:

- Danze Latino Americane
- Danze Standard
- Danze Caraibiche (Salsa Cubana e Portoricana, bachata, Merengue)
- Danze Argentine
- Latin Hustle

Qualifiche ed abilitazioni successive possibili.

Dopo aver conseguito l'oro nelle danze caraibiche è possibile specializzarsi in una delle 4 discipline.

Dopo avere conseguito comunque in modo pieno e completo, almeno una disciplina tra le sopra citate, sono possibili esami successivi per abilitazioni superiori quali:

- Abilitazione di Preparatore per candidati d'esame;
- Abilitazione di Esaminatore candidati in sede d'esame;

Dopo avere conseguito comunque in modo pieno e completo, almeno quattro discipline tra le sopra citate, sono possibili esami successivi per abilitazioni superiori quali:

- Abilitazione di Verbalizzatore;
- Abilitazione di Direttore di Gara e Tornei;

Le quote istituzionali delle qualifiche sono redatte dal CDP ogni 1 gennaio.

Articolo 8 - Il Conferimento di Titolo per meriti speciali.

8.1 Il Presidente Nazionale o il Vicepresidente Vicario, ha facoltà di conferire sotto propria iniziativa, diploma di Maestro, Preparatore d'Esame, Commissario Esaminatore, Presidente Onorario, Socio Onorario, a soggetti meritevoli per documentati motivi:

- a) Riconoscimento di titolo per evidenti meriti sportivi in competizioni professionistiche nazionali o internazionali;
- b) Riconoscimento di titolo per evidenti meriti sportivi in competizioni dilettantistiche nazionali o internazionali;
- c) Riconoscimento di Titolo o qualifica di socio onorario per meriti professionali a seguito di evidenti e documentate attività volte a favore dell'associazione o comunque della danza in genere;
- d) Riconoscimento di socio onorario o presidente onorario per meriti speciali e/o riconoscimenti alla carriera;

8.2 Il livello del diploma conseguito per meriti speciali, (in caso di discipline a più livelli d'esame), sarà a discrezione del presidente nazionale. I destinatari di tale attribuzione sono comunque soggetti al pagamento della quota sociale annuale.

8.3 Il socio onorario ed eventuali presidenze onorarie, sono gli unici titoli esentati dal pagamento della quota sociale annuale. Tuttavia per il mantenimento dello status attinente la continuità associativa ha facoltà del versamento della quota sociale.

8.4 Dei riconoscimenti di cui sopra, il Presidente Nazionale dovrà darne ragione e comunicazione al CNA.

8.5 Il titolo di Socio o Presidente Onorario può essere revocato dal CDP in qualsiasi momento, con provvedimento motivato.

Articolo 9 Quote Esami IMWD.

9.1 Contestualmente al ricevimento del diploma relativo alla qualificazione ottenuta, tutti i soci sono tenuti a versare la quota d'esame fissata quale titolo di copertura spese, in € 100,00 (cento), che potrà essere modificata dal CNA. Sarà tenuto a versare detta quota d'esame anche il socio intenzionato a ripetere una prova d'esame con lo scopo d'innalzare la propria media di voto precedentemente ottenuta.

9.2 Allorché si tratti di nuovo socio, questi è tenuto al versamento della quota sociale (ad oggi €75 Settantacinque).

9.3 La quota di disciplina relativa alla specifica abilitazione è stabilita dal CNA, e nel caso potrà essere modificata previa delibera consigliare.

9.4 IMWD pubblicherà con idonei mezzi informativi e mediatici tali quote, diffondendone l'informativa.

9.5 Le cifre indicate dal CNA sono comprensive degli oneri previsti dalle vigenti normative in materia.

9.6 Diritti di Segreteria, contributo esaminatore e contributo preparatore saranno resi noti al candidato in richiesta d'esame.

9.7 Il Candidato il quale assumerà il titolo di MAESTRO DI BALLO nelle discipline Danze Latine Americane, o Danze Standard può facoltativamente tesserarsi W.D.C. Col Titolo Di INTERNATIONAL ADJUDICATORS nell'anno seguente, con quota che verrà stabilita dal CDP ogni anno, non obbligatoriamente.

Articolo 10 - Tesseramento, casi di insolvenza e cessazione della qualifica di socio effettivo IMWD.

10.1 La qualifica di socio effettivo è ritenuta efficace solo a seguito dell'accettazione della domanda di tesseramento da parte dell'ASSOCIAZIONE IMWD, con rilascio da parte di quest'ultima del tesserino sociale IMWD, dopo il superamento degli opportuni esami.

10.2 Il titolo di socio effettivo IMWD, decade quando cessa il tesseramento del socio stesso, ovvero nella sottoesposta casistica:

- a) In caso di decesso del Socio;
- b) In caso di Dimissioni scritte del Socio via mail;
- c) In caso di mancato rinnovo annuale della tessera IMWD, ovvero mancato versamento della quota annuale entro;
- d) In caso di ritiro della tessera a seguito di grave sanzione comminata da organi deputati, o per gravi sanzioni per reati commessi alla giustizia nazionale.

10.3 E' inibito il tesseramento ai dimissionari volontari o che comunque non abbiano rinnovato il tesseramento, senza ottemperare ad eventuali comminati procedimenti disciplinari e/o relative sanzioni valutate dal consiglio di presidenza.

10.4 Il tesseramento ha validità di un anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre d'ogni anno).

10.5 Il socio, con esclusione del socio onorario, fondatore, o esente, insolvente alla data ultima del 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il mancato pagamento, o come stabilito dall'articolo 10.2 di questo regolamento, perde il diritto di continuità associativa per candidarsi.

10.6 Il mancato o ritardato pagamento dell'eventuale quota di tesseramento deliberata dal CNA, autorizza lo stesso CNA a sospendere l'efficacia dello status di socio nonché dei diritti del tesserato; altresì qualora il mancato pagamento della tessera associativa si protragga per oltre mesi 3, il tesserato è passibile d'esclusione dall'associazione, perdendo così la qualifica di socio effettivo.

10.8 La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

10.9 E' compito del Segretario Amministrativo entro la data del 1 Marzo d'ogni anno, fornire al CNA e/o al primo consiglio utile del CNA, l'elenco dei soci insolventi.

10.10 Il Presidente Nazionale e/o il CNA (anche tramite chi da loro eventualmente preposto) potranno inviare a soci insolventi, lettera ordinaria con notifica, e-mail o fax con richiesta di sollecito all'ottemperanza di tale dovere.

10.11 Compete al CDP riammettere e riqualificare il socio insolvente.

10.12 E' inoltre obbligo di ogni socio informare la segreteria di ogni eventuale variazione di recapito, telefono o contatti; il socio non rispettoso del presente dettame non avrà alcun titolo di rivalsa o diritto nei confronti di IMWD.

Articolo - 11 IMWD: strutture Organizzative e dirigenziali nell'Associazione.

11.1 Come da art.4 dello Statuto, l'associazione è organizzata in: organi centrali e organi territoriali periferici. A questi vanno in supporto organi ausiliari.

Gli organi centrali dell'IMWD sono:

- a) L'assemblea Generale;
- b) Il Consiglio Direttivo Nazionale (CNA);
- c) Il Consiglio di Presidenza (CDP);
- d) Il Presidente Nazionale;
- e) Il Vicepresidente Nazionale Vicario;
- f) I due Vicepresidenti;
- g) Il Segretario Generale;
- h) Il Revisore dei Conti, o Collegio revisori dei Conti;

11.2. Sono Organi associativi territoriali regionali:

- a) Il Comitato Regionale;
- b) Il Presidente del Comitato Regionale;
- c) Il Vicepresidente del Comitato Regionale;
- d) Il Segretario Regionale;
- e) Eventuale Presidente Provinciale nominato dal Comitato Regionale.

11.3 Sono organi ausiliari dell'associazione:

- a) Selezione Competitori (settore competitori)
- b) Commissioni Tecniche
- c) Eventuali ausili extra, ovvero tutti quegli organi non contemplati dallo statuto IMWD, risultanti necessari all'associazione ed ai soci, come società di archiviazioni, enti organizzativi di eventi, e società di servizi.

11.4 Tutti gli Organi Ausiliari possono essere rimossi dalla loro mansione previa delibera del CDP. Il Segretario Amministrativo è nominato dal CDP e accettato dal primo CNA.

11.5 In caso d'organo ausiliare nominato dal Presidente, sarà lo stesso oppure il CDP a decretarne l'eventuale fine mandato.

Articolo - 12 IL RUOLO, FUNZIONI E LE COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA GENERALE IMWD.

12.1 Per Assemblea Generale è intesa quella riunione dei soci fissata in determinata ora e luogo, a norma dello statuto sociale.

12.2 Sono parte dell'Assemblea Generale i soci effettivi dell'Associazione. Questi nei modi e termini indicati hanno diritto di parola e voto. Fanno anche parte dell'Assemblea Generale il o i Presidente/i Onorario/i, Soci Onorari ed i Soci Sostenitori i quali avranno il solo diritto di parola ma non di voto.

Articolo - 13 Il Consiglio Nazionale di Amministrazione (CNA), funzioni e convocazione dello stesso.

13.1 Il CNA è composto dai seguenti membri:

- a) Il Presidente Nazionale;
- b) Un Vicepresidente Nazionale Vicario;
- c) Due Vicepresidenti Nazionali;
- d) il Segretario Generale Nazionale,
- e) I Consiglieri Nazionali membri del Consiglio Nazionale di Amministrazione (CNA).

13.2 Il CNA elegge, nella sua prima riunione, i due Vicepresidenti Nazionali, su proposta del Presidente Nazionale. Mentre Le elezioni del V.P. Vicario del Segretario Generale Possono Essere messe ad eleggibilità singola. Eccetto per il primo mandato come ben specificato dallo STATUTO IMWD.

13.3 Al CNA sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) Formulare indirizzi generali sull'attività associativa e gestionale;
- b) Approvare la redazione morale predisposta dal Segretario Generale;
- c) Approvare il bilancio conto preventivo e consuntivo predisposto dal segretario Amministrativo.
- d) Vagliare e approvare regolamenti sociali e tecnici, nonché pianificazioni formative e di crescita, sempre pro soci IMWD.
- e) Nominare qualora necessario, componenti di commissioni per lo studio, lo sviluppo e la tutela per le discipline.
- f) Deliberare importi, quote e contributi spese associative, provvedere dopo accurato vaglio o gravi inadempienze o violazioni, in caso d'irregolarità gestionali, violazioni dell'ordinamento sociale, allo scioglimento degli organi territoriali;
- g) In caso d'avvenuto scioglimento d'organi territoriali, il CNA potrà nominare in sostituzione una delegazione di regione (tra i soci effettivi ed in regola con i previsti requisiti), o un commissario straordinario eletto tra i membri del CNA, per la gestione ordinaria dell'organo territoriale precedentemente sciolto; tale delegazione/commissario ha incarico d'indire, entro sessanta giorni dalla nomina, l'assemblea elettiva, (da tenersi nei trenta giorni successivi, per la ricostituzione dell'organo collegiale), se ciò non risultasse possibile resterà in carica la delegazione/commissario;
- h) Il CNA può deliberare proroghe alla durata del commissariamento o della delegazione;
- i) Il CNA delibera su tutte le questioni la cui competenza non sia attribuita espressamente ad altro organo sociale, dallo Statuto o da leggi dello Stato.

13.4 Il CNA è convocato in tutti i casi in cui il Presidente Nazionale lo ritenga necessario o comunque opportuno e, in tutti i casi in cui sia stata avanzata espressa e motivata richiesta, dai 2/3 dei suoi stessi componenti;

13.5 La convocazione del CNA, è valida, quando è effettuata a mezzo posta elettronica, lettera raccomandata, telegramma, telefax, almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita. O 3 giorni prima per estrema urgenza. In detta convocazione dovranno essere indicati:

- luogo della riunione
- giorno e ora
- argomenti all'ordine del giorno.
- eventuale seconda convocazione.

In caso di convocazione via e-mail il membro del CNA così convocato, ha obbligo di risposta in qualsiasi forma, comunque mai verbale, al Presidente Nazionale IMWD.

13.6 Il CNA deve riunirsi non meno di 1 (una) volte nel corso di un anno.

13.7 Il CNA validamente costituito in prima convocazione con la presenza della metà o della metà più uno degli aventi diritto al voto, compreso il Presidente Nazionale, e in seconda convocazione, indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto ed in carica, compreso il Presidente Nazionale o Vicepresidente Nazionale Vicario.

13.8 Non sono ammesse deleghe d'alcun tipo o modo.

13.9 Gli ordini del giorno assembleari dovranno essere esposti, dibattuti e votati per essere posti successivamente in vigore previa ratifica; in ogni caso d'eventuale parità di voto, s'intende prevalente il voto di chi presiede la riunione, Il presidente Nazionale o Vicepresidente Nazionale Vicario;

13.10 Il Consiglio Nazionale dura in carica come previsto da STATUTO IMWD.

Articolo 14 il Consiglio di Presidenza (CDP) e relative attribuzioni.

14.1 Il CDP è quel gruppo dirigenziale dell'associazione, composto dal Presidente Nazionale, dal Vicepresidente Nazionale Vicario, dai due o uno Vicepresidenti Nazionali e dal Segretario Generale.

14.2 Per il CDP è prevista una durata di carica fino all'esaurimento del mandato del CNA.

14.3 Il CDP è convocato dal Presidente Nazionale secondo le seguenti modalità:

- a) Tramite lettera raccomandata a/r da inviarsi almeno 3 giorni prima della data fissata;
- b) Pec o Email da inviarsi almeno 4 (quattro) giorni prima, oppure 48 (quarantotto) ore prima in caso di urgenze, prima della data fissata per lo svolgimento della Riunione; nella convocazione dovrà espressamente indicata data, luogo ed orario della prima e seconda convocazione, (detta seconda convocazione dovrà tenersi con non meno d'un ora di distanza della prima), ordine del giorno e se possibile, eventuale ora di termine della riunione; in caso di convocazione via e-mail il membro del CDP convocato tramite tale mezzo, ha obbligo di risposta in qualsiasi forma, comunque mai verbale, al Presidente Nazionale IMWD.

14.4 Il CDP sarà validamente costituito in prima convocazione, quando presente la metà più uno dei membri, con invece un minimo di 2 (due) membri alla seconda convocazione; per entrambe vige obbligo di presenza del Presidente Nazionale o del Vicepresidente Nazionale Vicario, se entrambe le cariche vacanti per varie circostanze la presenza di entrambi i Vice Presidenti Nazionali.

14.5 Il CDP provvede a fissare il calendario delle sessioni d'esame, autorizza eventuali sessioni d'urgenza, può autorizzare l'insediamento e costituzione di sedi decentrate per lo svolgimento degli stessi esami, sempre in rispetto delle norme previste dal presente Regolamento per ciò che concerne modalità di svolgimento degli esami professionali.

14.6 Il CDP ha facoltà d'assumere ogni decisione, la cui fattiva operosità richieda provvedimento d'urgenza. Espulsioni, Riprese in Status di socio effettivo ogni membro. Dimettersi da organi affiliati, Protocollare nuove collaborazioni.

14.7 Il CDP dovrà comunque sempre agire, operando col fine di ricercare ed ottenere massima soddisfazione per ciò che concerne gli scopi perseguiti dall'Associazione.

14.8 Il CDP possiede delega di potere decisionale al fine d'assumere tutte quelle decisioni la cui operosità richieda provvedimento d'urgenza con un onere economico, qualora sussista, non superiore ad un valore di spesa complessiva di oltre € 50.000,00 (cinquantamila).

Articolo 15 Il Presidente Nazionale, poteri e relative attribuzioni.

15.1 Il Presidente Nazionale è eletto da e tra i soci effettivi IMWD tesserati. E' esente dal pagamento della quota annuale, durante il suo incarico. Le altre esenzioni sono per il Segretario generale, ed i soci fondatori. E Per i soci con merito sportivo/culturale.

15.2 il Presidente Nazionale rappresenta legalmente l'associazione in tutte le sedi ed è responsabile, unitamente al CNA del buon funzionamento e dello sviluppo dell'Associazione stessa, volgendosi sempre pro soci.

15.3 Al Presidente Nazionale sono attribuite le sotto elencate funzioni, ovvero:

- a) Convoca e Presiede le riunioni del CNA e di ogni altro organo sociale, stabilendone comunque un ordine del giorno di cui rendere notizia al CNA;
- b) in caso di necessità o impellenza il Presidente Nazionale potrà adottare provvedimenti a carattere d'urgenza; questi obbligatoriamente, comunque dovranno essere sottoposti, vagliati e comunque ratificati, nella prima riunione utile possibile dal CDP, cui in ogni caso d'urgenza spetta competenza;
- c) Vigila sempre e comunque sull'esecutività di ogni delibera o modifica di ogni genere da parte del CNA;
- d) propone e assume iniziative per eventuali accordi, convenzioni, riconoscimenti o comunque ogni atto di programma regionale, nazionale o internazionale con tutte le realtà della danza esistenti. Può delegare in in tutte le sue funzioni solo il Vicepresidente Nazionale Vicario;

15.4 Il Presidente Nazionale può incaricare o delegare uno o più membri del CNA in suo nome e conto a rappresentarlo per incarichi specifici, purché detti incarichi non facciano parte delle competenze esclusive presidenziali.

15.5 Il Presidente Nazionale potrà invitare a presenziare a riunioni del CNA o incontri d'altra natura terze persone, a titolo prettamente consultivo; nel caso, la comunicazione di detto invito dovrà essere inviato per conoscenza, al CNA.

15.6 In caso di morte, dimissioni o impedimento anche temporaneo del Presidente Nazionale, come viaggi all'estero di lunga durata, le sue funzioni, obblighi e poteri sono assunti dal Vicepresidente Vicario Nazionale.

15.7 Il Presidente Nazionale qualora lo ritenga, potrà nominare un proprio assistente meglio definito quale Assistente del Presidente; tale figura dovrà essere nominata tra soci regolarmente iscritti e comunque in regola con le norme associative. Altra peculiarità per questa figura d'ausilio presidenziale, sarà l'essere persona di comprovata e certa esperienza, comunque tale eventuale figura sarà sottoposta al vaglio ed approvazione con ratifica del CDP.

15.8 In caso di presenza a riunioni del CNA o CDP l'assistente del Presidente ha il solo diritto di parola, mai di voto.

15.9 Il Presidente Nazionale valida unitamente al Segretario Generale, o in sostituzione di uno dei due il Vicepresidente Vicario Nazionale, apponendovi la propria firma, i diplomi di maestro conseguiti.

15.10 Il Presidente Nazionale, se ritenuto opportuno, potrà nominare un segretario di segreteria.

Articolo - 16 Il Vicepresidente Nazionale Vicario e le sue funzioni, e i 2 Vicepresidenti Nazionali.

16.1 Il CNA dell'associazione prevede 3 (tre) vicepresidenti o almeno Obbligatoriamente un Vicepresidente Vicario ed un Vicepresidente Nazionale.

16.2 Dei tre vicepresidenti nazionali, uno è Eletto dall'assemblea elettiva, quale Vicepresidente Nazionale Vicario. A parte il primo mandato, che come da atto costitutivo e statuto, vi è già presente detta carica. Gli altri due o uno sono

indicati dal Presidente Nazionale nel primo consiglio del CNA utile e previo parere favorevole della maggioranza del CNA, assumeranno tali la cariche.

16.3 Il Vicepresidente Vicario è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci Effettivi, dura in carica cinque esercizi ed è rieleggibile.

16.4 In caso d'espulsione, dimissioni o decesso, impossibilità anche solo temporanea del Presidente Nazionale in carica, come viaggi all'estero superiori a 7 (sette) giorni, il Vicepresidente Nazionale Vicario assumerà in toto, fino al rientro o alla ricopertura di tale assente carica, doveri, obblighi, competenze e poteri per ciò che previsto per il Presidente Nazionale, riferendo al CNA atti o decisioni assunte.

16.5 I Vicepresidenti Nazionali sono 2 (due) o 1(uno); in rispetto a ciò che previsto e disposto, questi dovranno collaborare sempre a stretto contatto col Vicepresidente Nazionale Vicario in caso d'impossibilità anche temporanea del Presidente Nazionale in carica.

Articolo 17 Il Segretario Generale e il Segretario amministrativo.

17.1 Il Segretario Generale rispetta ciò che previsto e disposto dal presente regolamento e dallo Statuto.

17.2 Il Segretario Generale può interagire con l'amministrazione e con il segretario amministrativo (responsabile di segreteria), con eventuali decentramenti e/o eventuale personale preposto operante in seno all'associazione.

17.3 Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del CNA, quando e se incaricato, a quelle dei comitati e/o commissioni costituiti/e, incaricando a sua volta il segretario amministrativo per la redazione dei verbali.

17.4 In caso di trasferte presso comitati, commissioni o altro, il Segretario Generale è tenuto ad informare il Presidente Nazionale o il Vicepresidente Nazionale Vicario.

17.5. La figura del Segretario amministrativo/a esercita le sole funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto d'impiego prettamente amministrativo; questi ha obbligo di rendicontare se richiesto al Presidente Nazionale ed al CNA, inoltre questi potrà essere ammesso ad un consiglio nazionale, comunque solo per le mansioni di cui incaricato, non ha diritto di voto ma soltanto di parola.

17.6 Il Segretario Generale, valida apponendovi la propria firma, i diplomi di Maestro di Ballo Conseguiti.

17.7 Il Segretario Generale, in caso di assenza viene sostituito dal Vicepresidente Nazionale Vicario.

Articolo - 18 Il CNA ed i suoi Consiglieri.

18.1 Il CNA dell'Associazione è composto dal numero di membri ammessi da statuto.

18.2 I Consiglieri Nazionali in rispetto da ciò che previsto e disposto dal presente regolamento, dovranno rappresentare l'unione con le regioni, ovvero occuparsi di interagire sempre nel bene e nell'interesse dell'associazione, in armonia con i comitati o delegazioni di regione o aree, raccogliendone proposte, tematiche, problematiche o necessità al fine di rappresentarle in consiglio, inoltre dovranno partecipare il più attivamente possibile, cercando la maggior propositività possibile, sempre pro associazione.

18.3 I Consiglieri Nazionali hanno obbligo di segretezza per ciò che attinente i consigli nazionali sino ad avvenuta ratifica di specifico tema, proposta, problema o provvedimento.

18.4 I Consiglieri Nazionali che non rispettino ciò che riferito dall'art.18.3 sono dapprima diffidati poi in caso di reiterazione, esonerati dal loro incarico.

18.5 Il CNA decade allorché si verificano dimissioni contestuali o comunque si verifichi la decadenza per qualsiasi motivo di oltre la metà dei componenti del CNA stesso, tra questi la carica del Presidente Nazionale.

18.6 In caso di decadenza del CNA, decadono anche i comitati o delegazioni di regione.

Articolo 19 Organo per la Revisione Contabile.

19.1 Il Revisore dei Conti o Collegio dei revisori dei conti, in rispetto da ciò che previsto e disposto dal presente regolamento, sarà nominato dal CNA, con durata di carica per gli stessi esercizi di durata del CNA, tra soci iscritti all'albo dei revisori dei conti. IL CNA insediato a 3 mesi di tempo per queste nomine.

19.2. Il Revisore dei Conti esercita potere di controllo contabile e di legittimità gestionale dell'IMWD, potere di verifica e controllo economico-finanziario dell'Associazione, ha il compito di controllare documenti previsionali, rendiconti consuntivi, ogni forma di contabilizzazione o altro atto d'amministrazione.

19.3 Il Revisore dei conti ha l'obbligo di riferire sempre nel minor tempo possibile, al Presidente ed al CDP ciò che rilevato nell'espletamento delle sue funzioni; in particolare il Revisore dei Conti ha il compito di:

- a) verificare almeno ogni 6 mesi l'esatta corrispondenza tra scritture contabili, consistenza di cassa, esistenza di valori e titoli di proprietà;
- b) redigere relazione con documento previsionale e relative variazioni nonché bilancio d'esercizio;
- c) Vigilare sempre sull'osservanza delle norme di legge, statutarie, e regolamentari;

19.4. Il Revisore dei Conti può, previa delega Presidenziale o del CNA, compiere ispezioni contabili, procedere ad accertamenti dello stesso tipo presso tutti gli organi associativi, comunque sempre riferendone tempestivamente al Presidente ed al CNA.

19.5 Il Revisore dei Conti ha obbligo annuale di presentare al Consiglio Nazionale una relazione sull'andamento finanziario, che è parte integrante del conto consuntivo entro il termine impostogli dal CNA.

19.6 E' facoltà del CNA nominare più revisori, questi potranno costituire un Collegio Revisori dei Conti, individuando in ogni caso tra questi un Presidente di Collegio; anche in questo caso s'applicano le norme degli artt. 19.3 e 19.4.

19.7 In caso di rinunzia, decadenza o qualsiasi altra causa di un revisore, è cura del CNA nominare un sostituto.

Articolo 20 Collegio degli esperti.

20.1 Altra figura d'importante rilievo tra gli organi associativi, figura deputata a ricercare soluzioni volte ad appianare e comunque se possibile esaurire, eventuali controversie ricorsi o problematiche intercorse tra i soci, oppure tra un socio ed organo associativo, è quella del consiglio degli esperti (o consiglio dei probiviri). Così, nella prima riunione utile dall'insediamento, il CNA, procederà alla nomina dei membri del Collegio degli esperti, in fissato numero di 3 (tre); essi, in rispetto da ciò che previsto e disposto dall'art.26, dovranno essere scelti (quando possibile), tra i soci con un'anzianità associativa superiore ai 10 (dieci) esercizi, ed un'età anagrafica non inferiore ai 45 (quarantacinque) anni; in caso d'impossibilità, si ricerchino dette cariche tra soci di comprovata esperienza, indubbia professionalità e/o meriti, anagraficamente più anziani.

20.2 Il Collegio degli esperti elegge nel proprio seno un proprio Presidente anziano.

20.3 I Membri del Collegio degli esperti, decadono con l'esaurirsi del mandato del CNA che li aveva precedentemente nominati.

20.4 In caso di dimissioni, espulsione o decesso d'un socio membro del Collegio degli esperti, il CNA provvederà alla sua sostituzione entro 60 (trenta) giorni dall'evento.

20.5 Confidando dapprima nella buona ragione dettata in seguito dalle norme attinenti il codice deontologico, quando un socio (o più soci) intendano ricorrere al Collegio degli esperti, dovranno inviare in sede IMWD, una lettera raccomandata a/r, telegramma, fax o pec, indirizzata al Presidente del Collegio degli esperti, sulla quale siano chiaramente e distintamente esposti i motivi del ricorso, la parte o le parti contro cui si ricorra con chiari riferimenti ad eventuali articoli non rispettati per eventuali parti statutarie, del Regolamento Generale o di qualsiasi deliberazione d'Organi Sociali.

20.6 Entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento del ricorso, il Presidente del Collegio degli esperti, provvederà a riunire il Collegio stesso e a sottoporre a verifica ed a dibattimento attinente il ricorso inviato, così, il Collegio se necessario una volta esaurita l'istruttoria, nella figura del Presidente del Collegio degli esperti, comunicherà alle parti interessate la decisione assunta; potrà inoltre deliberare immediatamente o nel caso, provvedere a convocare, entro i 20 (venti) giorni successivi, la parte o le partitricorrenti e quelle contro cui è stato inoltrato il ricorso; in ogni caso ogni decisione non potrà più essere dibattuta o ricorsa ulteriormente; tale delibera sarà adottata maggioranza dei membri il collegio.

20.7 I Soci intenzionati a rivolgersi al Collegio degli esperti, quindi ricorrenti per controversie sorte tra Soci, tra i Soci e l'Associazione o, tra soci ed Organi Nazionali/ periferici, nel caso in cui gli stessi ricorrenti risultino in difetto, in errore o sanciti quali "perdenti" o comunque in torto, sulla base di ciò che emerso, quindi dalla finale decisione emessa dal collegio, hanno obbligo di rifondere un rimborso spese di viaggio (biglietto aereo, biglietto ferroviario oppure un fisso di €0,30(zeroventi)/km se automobile); a questo è aggiunta una quota fissa a forfait, prevista in €150,00 (centoventi), quale titolo per copertura o rimborso spese generali (comprendente di vitto, alloggio, relativo gettone di presenza), per singolo membro componente la commissione.

20.8 Per poter al meglio favorire sempre un socio si dispone che per ogni eventuale emersa e costituita controversia di qualsivoglia natura, sia dapprima tentato l'esaurimento della stessa in seno al consiglio di regione, inter-regionale o area-settore, inizialmente con e tramite il dovuto rispetto delle previste norme deontologiche, successivamente in caso d'insoddisfazione il socio o i soci proponenti la questione, potranno richiedere d'essere ammessi al primo CNA utile, infine quale ultimo grado, il collegio degli esperti con i dettami sopra esposti.

20.9 In caso un ricorrente risulti sentenziato nel giusto, in ragione o comunque "vincitore" dalla finale sentenza del collegio degli esperti, sarà esonerato dal pagamento di ciò che disposto dall'articolo 20.7; egli comunque non potrà rivalersi su IMWD per chiedere rimborsi spese dovute ad incontri, partecipazioni a consigli di qualsiasi livello e grado, o comunque spese attinenti; per chi risultante "sconfitto", in torto o comunque in errore, saranno previste oltre a quelle delle spese precedentemente esplicate e dettate, eventuali opportune sanzioni del caso, tali saranno deliberate, su segnalazione del consiglio degli esperti e comminate dal CNA inserendo la problematica in oggetto all'o.d.g. del primo consiglio nazionale possibile, qui si discuterà per poi deliberare in modo esecutivo avverso tale punto dell'o.d.g.

20.10 Nel presente articolo è presente una clausola compromissoria, ovvero: premesso che al socio non è consentito ricorrere in prima istanza alla giustizia esterna per ogni controversia, esclusa quella a carattere patrimoniale, tra un socio e il CNA o comunque tra soci, avente come oggetto norme statutarie, Regolamento e/o delibere del CNA stesso, nonché quella riguardante l'attività professionale, una volta tentata infruttuosamente dal Collegio degli esperti la via conciliativa, le parti potranno ricorrere al giudizio di un Consiglio Arbitrale. Tale consiglio sarà composto da tre Arbitri di cui: due nominati, rispettivamente dall'attore e dal convenuto più un terzo nominato dagli altri due così come sopra individuati;

qualora non giungesse accordo sulla nomina del Collegio Arbitrale, questi potrà essere pronunciato, a spese del richiedente, dal Presidente del tribunale della giurisdizione circoscrizionale in cui ricade la sede dell'Associazione.

20.11 Nell'ulteriore caso che, nonostante il giudizio del Collegio Arbitrale, una delle parti intenda ricorrere ulteriormente all'Autorità Giudiziaria, essa s'identifica sin d'ora, quella della circoscrizione del tribunale nella cui competenza territoriale, ricada la sede dell'IMWD.

Articolo 21 Il decentramento IMWD sul territorio, cariche relative, competenze ed assemblea.

21.1 Al fine di una capillare diffusione territoriale per favorire, accrescere, diffondere il ballo e la danza in genere, IMWD può costituire Comitati Regionali, tuttavia se maggiormente conveniente all'economia associativa, agli scopi amministrativi ed associativi, si potranno accorpate territorialmente ed amministrativamente due o più regioni, costituendo comitati Interregionali o anche, in terza ipotesi, 3 (tre) Aree - Settori definiti: NORD - CENTRO - SUD E ISOLE.

21.2 I Consigli Regionali Interregionali o Aree-Settori, possedendo pertanto competenza territoriale, hanno obbligo di interagire fattivamente quale anello d'unione tra CNA e soci effettivi, allo scopo di:

- a) Coordinare e promuovere capillarmente, ogni eventuale iniziativa ritenuta positiva, favorevole ed opportuna, nel pieno rispetto degli scopi statutari dell'Associazione, dal presente regolamento e comunque dalle linee perseguite ed indicate dal CNA, dalle Assemblee, dal Presidente Nazionale, dal Vicepresidente Nazionale vicario, da tutte le delibere del CNA e del CDP;
- b) Incoraggiare, favorire mantenere e sviluppare i rapporti a livello regionale e qualora possibile anche provinciale, con Federazioni Dilettantistiche o, tutte quelle possibili realtà presenti sul territorio che abbiano ottenuto riconoscimento dal Presidente Nazionale o dal CNA;
- c) Relazionare almeno ogni 120 giorni al Cna, tutta l'attività svolta, nonché nel più breve tempo possibile, eventuali problematiche, di soci della regione;
- d) Operare sempre in favore in egual misura per tutti i soci del territorio, volgendo alla ricerca ed alla realizzazione di un continuo e costante sviluppo nel favore delle opportunità professionali, del costante miglioramento per una maggiore professionalità del maestro e socio stesso, dell'associazionismo in ogni sua forma nonché delle competenze.

21.3 Alle riunioni dei Consigli Regionali, Interregionali o Aree-Settori potrà partecipare il Presidente Nazionale, il Presidente Nazionale Vicario o persona eventualmente preposta e/o delegata.

21.4 Requisito essenziale per la candidatura a membro di un Consiglio Regionale, Interregionale o Area-settore è l'anzianità associativa minima ed ininterrotta di 2 (due) anni con riferimento alla data della prima iscrizione e/o riammissione nell'Associazione.

21.5 I Consigli Regionali, Interregionali o Aree-Settori hanno quale carica, durata prevista e fissata in esercizi 5 (cinque); i singoli membri sono rieleggibili ed in ogni caso essi decadono dalla loro carica investita alla scadenza naturale o straordinaria del CNA.

21.6 Un comitato regionale è costituito al minimo da un Presidente di regione, un Vicepresidente di regione, un Segretario di regione. Il numero previsto di consiglieri di regione va da un minimo di 0 (zero) ad un massimo di 6 (sei), in caso di comitato Interregionale o Area-Settore sarà previsto un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un numero minimo previsto di consiglieri di 1 (uno), ad un massimo di 9, quando e se possibile questi consiglieri rappresentanti dovranno essere dello specifico territorio ove risiedono o comunque abbiano posto in essere la loro attività professionistica. In caso non si raggiungano tali limiti posti dal presente articolo, si applicano i dettami del presente regolamento.

21.7 Per ciò che riguarda le assemblee ordinarie, straordinarie ed elettive, convocazioni, norme elettorali, candidature a cariche Regionali, Interregionali o Aree-Settori, si utilizzino come linee guida, le stesse modalità previste agli articoli 23/24/25/26/27 del presente regolamento generale, tuttavia si dettaglia che l'Assemblea Regionale, Interregionale o Aree-Settori di tipo Ordinario o Straordinario è indetta dal Presidente Regionale, Interregionale o d'Aree-Settori in carica, mentre per l'Assemblea Regionale, Interregionale o d'Aree-Settori di natura elettorale, l'indizione avverrà tramite il Presidente uscente entro 150 (centocinquanta) giorni dalle avvenute elezioni ed insediamento da parte del nuovo CNA; tale assemblea elettorale comunque dovrà essere svolta entro i 60 (sessanta) giorni successivi all'indizione.

21.8 Allorquando si ritenga sussistano valide ragioni, può essere presentato ricorso motivato avverso lo svolgimento delle elezioni Regionali, Interregionali o Aree-settori tramite raccomandata a/r, fax o pec, sottoscritta da uno o più soci della Regione aventi diritto, presenti alle elezioni stesse, indirizzata al Presidente Nazionale ed al CDP Nazionale, entro e non oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi la data di svolgimento delle stesse.

21.9 Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento di detta missiva nei modi dettati dal precedente comma, il CDP, se accertata la bontà e la fondatezza del ricorso, provvederà a rimettere la questione al CNA il quale delibererà, entro i 30 (trenta) giorni successivi, eventuali provvedimenti in merito, con uno spazio sanzionatorio d'interazione sul Consiglio Regionale, Interregionale o Area-Settore posto tra la minima ammonizione ad un socio o carica, all'annullamento d'una o più cariche sino all'ordinare ai Consigli Regionali, Interregionali o Aree-Settori l'indizione d'una nuova tornata elettorale.

21.10 I Consigli Regionali, Interregionali o Aree-Settori sono passibili di ulteriori provvedimenti o sanzioni, nel caso potranno essere sospesi, commissariati o sciolti a seconda delle accertate casistiche, destituendo se necessario dall'incarico ricoperto, una o più cariche Regionali, Interregionali o di Aree-Settori; altresì il CNA, potrà arrivare sino al massimo provvedimento di sciogliere in toto tali organi periferici previa deliberazione.

21.11 Tali possibili provvedimenti sono ammessi quando siano riscontrate ed accertate:

- a) Attività in contrasto a quanto stabilito dallo statuto, dal regolamento, dalle delibere del CNA, del CDP o comunque in contrasto con qualsiasi altro atto emanato dagli organi centrali dell'Associazione IMWD;
- b) Quando vi sia riscontrata in attività eventuale immobilismo nell'attività associativa e comunque in ogni caso manifesto d'incapacità o comunque inerzia, ovvero ciò che possa direttamente o indirettamente nuocere ad IMWD;
- c) Tramite motivata richiesta di almeno i 2/3 dei soci effettivi, appartenenti al territorio in oggetto;
- d) Per avvenuta delibera da parte dello stesso consiglio regionale, Interregionale o Area-Settore;
- e) Per avvenute dimissioni di almeno la maggioranza ovvero la metà più uno dei membri componenti lo stesso.

21.12 In caso di sospensione, commissariamento o scioglimento del, o dei Consigli Regionali, Interregionali o Aree-Settori, il CNA nominerà fra i propri membri, un Commissario o una delegazione; questi/a garantirà l'amministrazione ed eventuale svolgimento delle elezioni che dovranno essere da egli indette, nel caso entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di scioglimento del Consiglio stesso.

21.13 E' ammesso ricorso avverso tali eventuali provvedimenti secondo le modalità previste per le comunicazioni tra soci e gli organi associativi.

21.14 I Consigli Regionali, Interregionali o Aree-Settori in autonomia territoriale dovranno rendicontare sempre, con chiarezza ed il più celermente possibile, tramite verbale da inviare al Presidente Nazionale ed al CNA, tutte le attività associative svolte, eventuali spese, iniziative regionali e comunque ogni altro.

21.15 Alle riunioni dei Consigli Regionali, Interregionali o Aree-Settori, dove presenti, possono partecipare anche da un numero minimo di 1 (uno) ad un massimo di 3 (tre) membri del settore Atleti Competitori (anche di enti protocollate con IMWD), eventualmente precedentemente nominati dai Consigli Regionali, Interregionali o Aree-Settori; questi possiedono solo diritto di parola.

21.16 Il Presidente dei Consigli Regionali, Interregionali o Aree-Settori è posto in carica e a ruolo tramite assemblea elettiva, dai Soci Effettivi per i previsti territori. I compiti di questo organo decentrato IMWD sui vari territori sono:

- a) Rappresentare in ogni luogo e sede il consiglio regionale, Interregionale o Area-Settore;
- b) Deve far pervenire in sede IMWD la convocazione del consiglio regionale, Interregionale o Aerea settore e assemblea, indicando luogo, data, ora e relativo punto all' O.d.G.; dopo avere svolto tale Consiglio, dovrà con sollecitudine e comunque nel minor tempo possibile, fare pervenire in sede IMWD i verbali; tale invio potrà anche avvenire, previo incarico presidenziale, dal segretario Regionale, Interregionale o d'Area-Settore;
- c) Sovrintendere, verificarne, la bontà e garantire a tutti i soci, i servizi offerti dall'associazione, sul territorio Regionale, Interregionale o di Aerea settore;
- d) Curare, con competenze e dovizia sul territorio pertinente, la giusta e dovuta esecuzione di delibere o comunque atti adottati dal Presidente Nazionale, dal CNA o CDP, comunque dagli organi Regionali, Interregionali o Aree-Settore;
- e) Curare sotto la propria responsabilità il settore amministrativo e finanziario del consiglio regionale e Interregionale o Area-Settore, provvedere alla compilazione, avvalendosi del Segretario Regionale, Interregionale o Area-Settore, del Rendiconto Preventivo e Consuntivo da sottoporre alla visione del Consiglio Regionale, Interregionale o Area-Settore prima di trasmetterlo, entro il 20 (venti) gennaio dell'anno in corso o comunque nei termini indicati dal CNA, al Segretario Amministrativo Nazionale per l'inserimento nel bilancio nazionale;
- f) E' responsabile del mantenimento d'un "libro verbali" del Consiglio Regionale, Interregionale o Area-Settore e dell'Assemblea Regionale, Interregionale o Area-Settore, del mantenimento di corrispondenza ordinaria e straordinaria nonché dei registri contabili;
- g) Convocare, presiedere e fissare, L'o.d.g. delle riunioni consiglio e Assembleari;
- h) Sottoscrivere documenti ed atti imputabili al consiglio regionale, interregionale o area settore; particolare attenzione dovrà essere posta nel dettagliare impegni di spese, dei quali si assume piena responsabilità apponendo propria firma;
- i) Presenziare, per quanto possibile, alle competizioni svolte su territorio regionale, interregionale o area settore, a seguito di ciò, nel caso e se necessario, egli relazionerà, lo svolgimento delle stesse al CNA, precisando eventuali problematiche o difficoltà riscontrate;
- j) Curare ed organizzare sotto propria responsabilità non meno di due aggiornamenti annuali per i soci;

21.17 Il Presidente Regionale, Interregionale o Area-Settore è in carica per 5 (cinque) esercizi ed è rieleggibile.

21.18 È facoltà del Presidente di Consiglio Regionale attribuire al Vicepresidente Regionale, Interregionale o Area-Settore o nel caso al Segretario Regionale, Interregionale o Area-Settore, mansioni esecutive, organizzative e gestionali secondo eventuali necessità, altresì il Presidente Regionale, Interregionale o Area-Settore nel caso e se ritenuto utile, può avvalersi dell'ausilio d'eventuali delegati Provinciali.

21.19 Anche il Vicepresidente del Consiglio Regionale, Interregionale o Area-Settore così come il Segretario Regionale, Interregionale o Area-Settore sono eletti dai Soci Effettivi dello specifico territorio, essi sono in carica per 5 (cinque) esercizi e sono cariche rieleggibili.

21.20 Il Vicepresidente Regionale, Interregionale o Area-Settore sostituirà in tutto e per tutto il Presidente Regionale, Interregionale o Area-Settore, assumendone medesimi obblighi e poteri per ciò che concerne la gestione ordinaria e straordinaria nel periodo d'eventuale impedimento, (anche temporaneo), solo comunque per il periodo limitato alla vacanza di carica presidenziale a seguito d'espulsione, dimissioni o decesso; altresì il Vicepresidente Regionale, Interregionale o Area-Settore sostituirà il Presidente Regionale, Interregionale o Area-Settore anche nel caso cui questi abbia dimostrato inerzia o manifesta incapacità accertata, con parere conforme di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Regionale, Interregionale o Area-Settore, ha obbligo di convocare l'Assemblea Straordinaria Elettiva entro e non oltre 150

(centocinquanta) giorni successivi alla ratifica di destituzione del Presidente Regionale, Interregionale o d'Area-Settore, in accordo con il Presidente Nazionale o il CNA.

21.21 E' dovere del Segretario del Consiglio Regionale, Interregionale o Area-Settore, collaborare a stretto contatto e comunque sempre rendicontando allo stesso, col Presidente Regionale, Interregionale o d'Area-Settore, nello svolgimento di tutti i compiti indicati dal presente Regolamento.

21.22 In caso di vacanza della/e carica/che di Presidente, Vicepresidente e Segretario per espulsione, dimissioni o decesso, il Consiglio Regionale, Interregionale o Area-Settore provvederà, nella persona deputata alla convocazione d'Assemblea Regionale, Interregionale o Area-Settore Straordinaria Elettiva, al necessario procedimento con finalità elettiva per ciò che attiene il Socio/i da sostituire; tale Assemblea Regionale, Interregionale o Area-Settore Straordinaria Elettiva, dovrà riunirsi entro 150 (centocinquanta) giorni dalla ratificata notizia di vacanza carica/che; e, per ciò che riguardante i Consiglieri, si procederà a tornata elettorale con relative investiture. Quando dette cariche saranno insediate, la graduatoria della tornata elettorale resterà attiva ovvero in caso di rinuncia, dimissioni, morte, espulsione o comunque in tutti quei casi di rinuncia alla carica sopra citata, il reintegro di tali eventuali cariche avverrà procedendo sino all'esaurimento dei nominativi posti in graduatoria. In caso di assenza di nominativi o comunque vi sia vacanza di cariche, si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria Elettiva nei termini e secondo quanto previsto in questo articolo.

Articolo - 22 Normative per la Convocazione e validità di costituzione del CNA.

22.1 Il CNA può essere convocato secondo tre forme, ordinaria, straordinaria e d'urgenza, tali forme sono stabilite dal Presidente Nazionale in carica, inviando convocazione a tutti i membri del CNA.

22.2 Il CNA è convocato dal Presidente Nazionale dell'Associazione in via ordinaria tramite lettera raccomandata a/r, telegramma, fax, pec o e-mail da inviarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della riunione; nella convocazione deve essere espressamente indicata data, luogo, ora della prima e della seconda convocazione; (questa dovrà svolgersi almeno a un'ora di distanza dalla prima), nonché ordine del giorno e se possibile eventuale ora di termine della riunione.

22.3 Il CNA è convocato, in via straordinaria, dal Presidente Nazionale in proprio, oppure per richiesta d'almeno 5 (cinque) membri del CNA stesso, tramite lettera raccomandata a/r, telegramma, fax, pec o e-mail da inviarsi almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della riunione; nella convocazione dev'essere espressamente indicata data, luogo, ora della prima e della seconda convocazione; (questa dovrà svolgersi almeno a un'ora di distanza della prima), nonché ordine del giorno e se possibile eventuale ora di termine della riunione.

22.4 Il CNA può essere convocato anche con carattere d'urgenza, ciò è ammesso solo in caso di gravi e contingenti situazioni di comprovata e reale gravità; in questo caso il CNA è convocato dal Presidente Nazionale dell'Associazione in via d'urgenza tramite lettera raccomandata a/r, telegramma, fax, pec o e-mail da inviarsi almeno 48 (quarantotto) ore prima della data fissata per lo svolgimento della riunione; nella convocazione deve essere espressamente indicato la data, il luogo, l'ora della prima e della seconda convocazione; (questa dovrà svolgersi almeno a un'ora di distanza della prima), nonché ordine del giorno e se possibile eventuale ora di termine della riunione.

22.5 Il CNA s'intende validamente costituito in prima convocazione, quando presente la metà più uno dei membri, con obbligo della presenza del Presidente Nazionale oppure del Vicepresidente Nazionale Vicario, mentre con numero minimo di 2 (due) Consiglieri, siano d'obbligo presenti il Presidente Nazionale o il Vicepresidente Nazionale Vicario, per la eventuale seconda convocazione.

Articolo 23 Norme per l'Assemblea Generale Nazionale dei soci ordinaria e straordinaria, convocazioni, costituzione della stessa ed ordine del giorno.

23.1 Le assemblee generali nazionali dei soci, sono di due tipologie: ordinarie o straordinarie; hanno diritto d'ammissione al giusto voto, unicamente i soci risultanti regolari con il pagamento dell'annuale quota sociale. Inoltre questi dovranno essere in piena regolarità associativa alla data in cui è indetta l'Assemblea Nazionale elettiva. Il socio votante, l'essere munito di valido documento identificativo.

23.2 L'Assemblea generale ordinaria o Elettiva dei soci è indetta e convocata dal Presidente Nazionale dell'Associazione tramite L'amministrazione, entro il trenta del mese di aprile d'ogni anno per:

- a) Deliberare sul bilancio preventivo e sul bilancio/conto consuntivo dell'Associazione, a corredo per i soci, relazione del Revisore dei conti o Collegio dei revisori dei conti,
- b) deliberare su tutti gli argomenti posti all'O.d.G. su richiesta degli organi componenti l'Associazione,
- c) eleggere il Presidente Nazionale, il Vicepresidente Nazionale Vicario, il Segretario Generale, i membri del Consiglio direttivo (CNA) ed il revisore dei conti o i membri del Collegio revisori dei conti quando necessario;
- d) la notizia ed informativa su di essa, potrà avvenire tramite pubblicazione di questa, sull'organo periodico d'informazione sociale, "Oggi Danza", e con massima diffusione sui siti internet ufficiali dell'Associazione, tramite lettera ordinaria inviata per singolo socio almeno 30 (trenta) giorni prima la data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea, via telegramma, fax, pec; è ammessa anche convocazione via e-mail, precisando che in questo specifico caso di convocazione, il normale termine di 30 giorni d'anticipo convocatorio per l'assemblea sale a giorni 35 (trentacinque).

23.3 Il socio convocato a mezzo e-mail semplice, dovrà comunque avere diritto di candidatura di almeno 10 giorni dopo l'invio di comunicazione. Non è fatto obbligo alla segreteria procedere via lettera ordinaria, telegramma, fax o pec nei tempi e modalità descritti al precedente comma se anche per via email-semplice sono stati descritti i punti salienti.

23.4 La convocazione dovrà indicare chiaramente data, ora e luogo della prima e seconda convocazione, (questa dovrà svolgersi ad almeno un'ora/due di distanza dalla prima), nonché ordine del giorno dell'Assemblea.

23.5 Per i Soci eventualmente richiedenti, il CNA potrà fornire quando disponibile, il bilancio preventivo ed il bilancio/conto consuntivo, prima della data fissata dell'Assemblea; in ogni caso, tali dati saranno distribuiti a tutti i soci il giorno in cui avrà luogo l'Assemblea, ciò nelle norme per la trasparenza amministrativa e la giusta chiarezza nonché dovere del CNA, nei confronti dei soci.

23.6 L'Assemblea ha compito principale d'esaurire e deliberare su ciò che posto ed inserito all'ordine del giorno assembleare previsto dal richiedente la convocazione, e, comunque su quant'altro inserito nello stesso; è d'obbligo l'inserimento d'un punto fisso finale imposto, definito "Varie ed Eventuali"; ciò per favorire dialogo, opportunità e proposizione ai soci.

23.7 Eventuali soci desiderosi o bisognosi di sottoporre argomenti, suggerimenti o comunque necessità da dibattere in sede d'Assemblea Generale, dovranno inviare tali argomentazioni al CNA almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per la riunione, via e-mail, telegramma, fax, pec o lettera raccomandata, con annessa richiesta d'inserimento degli stessi all'ordine del giorno assembleare.

23.8 Il CNA dopo avere valutato tale richiesta, deciderà se attinente, necessario o comunque pro associazione, l'inserimento di tale argomento nel corso della trattazione per ciò che attinente il punto "varie ed eventuali".

23.9 Quando ravvisata dal CNA l'improprietà o una non attinenza della richiesta d'inserimento all'ordine del giorno per tale proposta, ovvero quando la stessa presenti caratteristiche d'incongruenza, dubbia chiarezza, incoerenza o incompatibilità con i fini e gli scopi istituzionali dell'IMWD, il CNA ha piena facoltà di non ottemperare a quanto previsto dal precedente comma di questo articolo.

23.10 Il CNA, o chi preposto o comunque incaricato dal medesimo, dovrà inviare risposta tramite fax, pec, o e-mail, entro il termine di gg. 20 (venti) con le motivazioni che hanno portato al diniego.

23.11 L'Assemblea Generale Nazionale dei soci sarà ritenuta validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci effettivi. Ricorrendo una seconda convocazione, detta Assemblea Generale sarà comunque validamente costituita a prescindere dal numero dei Soci presenti.

23.12 L'Assemblea Generale Nazionale dei soci, delibera con l'ottenuta maggioranza dei soci aventi diritto di voto; la forma di voto prevista è quella per alzata di mano ovvero a votazione palese, unica eccezione ammessa è quando sia richiesta dal proponente una votazione segreta.

23.13 L'Assemblea Generale delibera a maggioranza di 2/3 dei presenti soci aventi diritto, solo quando richiesto da questo Statuto o quando si tratti di modifiche allo stesso.

23.14 Non è mai ammesso voto per delega a terzi.

23.15 L'Assemblea generale straordinaria può essere indetta e convocata:

- a) Dal Presidente Nazionale dell'Associazione con decisione propria, al fine d'esperire ed esaurire impellenti necessità o problematiche associative;
- b) Per richiesta di almeno 1/3 del numero totale dei soci effettivi da inviare in forma scritta via raccomandata a/r, telegramma, fax, pec o e-mail con apposte firme in calce degli stessi; ciò al fine d'esperire ed esaurire impellenti necessità o gravi problematiche associative;
- c) Su richiesta di almeno i 2/3 del CNA da inviare in forma scritta via raccomandata a/r, telegramma, fax, pec o e-mail con apposte firme in calce degli stessi; ciò al fine d'esperire ed esaurire impellenti necessità o gravi problematiche associative.

23.16 L'assemblea generale straordinaria ha compito di deliberare su quanto inserito e previsto dall'ordine del giorno steso da chi ha richiesto la convocazione d'assemblea generale straordinaria e, comunque su quanto altro in esso inserito o necessario pro associazione.

23.17 La convocazione d'assemblea generale straordinaria, dovrà indicare chiaramente data, ora e luogo della prima e seconda convocazione, (questa dovrà svolgersi ad almeno un'ora di distanza dalla prima), nonché ordine del giorno dell'Assemblea.

Articolo 24 Norme per lo svolgimento di Assemblee Nazionali ordinarie e straordinarie, requisiti annessi.

24.1 Il socio per accedere all'assemblea si dovrà sottoporre ad un accredito, ovvero presentare tessera sociale o comunque un documento identificativo valido d'identità ed avere ottemperato al regolare rinnovo tesseramento associativo per l'anno in corso.

24.2 La presidenza dell'Assemblea potrà essere assunta dal Presidente dell'Associazione, (preferibilmente quando e se possibile), oppure da un socio terzo comunque dal CNA designato, previo parere favorevole con alzata di mano dai soci presenti all'Assemblea stessa.

24.3 Il Segretario d'Assemblea sarà il Segretario Generale dell'Associazione o, se impossibilitato per assenza o altri motivi validi, da persona idonea ovvero un socio terzo dal CNA designato, sempre previo parere favorevole con alzata di mano dai soci presenti all'Assemblea stessa.

24.4 Durante l'Assemblea ogni socio ha diritto di parola e di voto, tuttavia sempre percorrendo le norme della buona educazione e del civile rispetto; ciò viene dettato con lo scopo di concedere parola e libera espressione di pensiero al maggiore numero possibile di soci necessitanti di esporre idee, dubbi, migliorie o comunque ed in ogni caso ciò che è necessariamente volto al benessere dell'associazione e dei soci; pertanto, in virtù di ciò che è esposto nel dettaglio, il presidente concede parola secondo i seguenti ordini:

- a) Relazioni: La relazione del Presidente nazionale, del Vicepresidente nazionale Vicario, del Segretario Generale e dei membri del CNA, non potranno superare il tempo massimo limite di 30 (trenta) minuti, l'eventuale replica prevede durata di tempo massimo limite posto in 15 (quindici) minuti;
- b) Interventi: l'intervento di ogni Singolo socio, prevede un tempo limite massimo di 5 (cinque) minuti, eventuale replica prevede una durata di tempo massimo limite, posta in 3 (tre) minuti;
- c) Necessità: Qualora un'argomentazione trattata non risultasse esaurita o comunque di particolare interesse alla collettività soci, il presidente di assemblea potrà autorizzare il prolungamento dei termini Sopra indicati.

24.5 L'Assemblea discute e delibera per singolo punto, cronologicamente riportato all'ordine del giorno.

24.6 Il socio non può mai votare per delega, scritta o verbale che sia.

24.7 Eventuali Soci onorari possiedono diritto di partecipazione e parola all'Assemblea ma non possiedono diritto al voto. Il presente dettato decade qualora l'eventuale Socio onorario rivesta già carica di Socio effettivo.

24.8 Compito ed obbligo d'ogni socio è quello di non organizzare alla stessa data dell'assemblea Ordinaria e/o Straordinaria evento alcuno, (così pure si segua per i Campionati Italiani professionisti), eventuale deroga ammissibile a ciò sarà l'aver ottenuto eventuale permesso del CNA; in caso di non rispetto, il CNA potrà valutare e comminare eventuali sanzioni al socio inadempiente.

24.9 Ogni Evento da organizzare su proposta di un socio, dovrà essere avallata dal CDP, in base al calendario annuale, aggiornamenti e competizioni.

Articolo 25 Elezioni, norme e svolgimento d'Assemblee nazionali elettive.

25.1 L'Assemblea ordinaria o straordinaria, di natura elettorale è considerata validamente costituita qualora in prima convocazione, sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto, oppure, se non raggiunte dette caratteristiche, alla seconda convocazione prescindendo dal raggiunto numero dei soci, si dichiarerà in ogni caso, Assemblea valida.

25.2 Il socio per accedere all'assemblea elettiva, si dovrà sottoporre ad un accredito, ovvero presentare tessera sociale ed avere ottemperato al regolare tesseramento associativo per l'anno in corso, in caso può essere richiesto documento personale identificativo.

25.3 Durante la fase di apertura dei lavori, il Presidente Nazionale o chi pro tempore, proporrà all'Assemblea di nominare con votazione palese, un socio ritenuto idoneo, comunque non candidato a nessuna carica elettiva, con lo scopo di presiedere e dirigere l'Assemblea, nominandolo al momento ed investendolo della carica di Presidente d'assemblea.

25.4 Il Presidente d'assemblea incaricato dovrà immediatamente provvedere alla costituzione dell'ufficio elettorale, nominando all'istante un Presidente di seggio e, da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 5 (cinque) scrutinatori; tra questi scrutinatori, il socio con maggiore anzianità d'iscrizione nell'Associazione assumerà le funzioni di Vicepresidente di seggio, mentre quello con minore anzianità di iscrizione nell'Associazione assumerà le funzioni di Segretario di seggio; si precisa che tutte le cariche dell'ufficio elettorale sopra citate, saranno ritenute valide solo se ottenuto il parere favorevole assembleare, espresso con voto palese per alzata di mano ed ottenimento della maggioranza.

25.5 I soci candidatisi a cariche eleggibili non possono far parte dell'Ufficio Elettorale.

25.6 Il Presidente elettorale consegnerà al Presidente di seggio le schede di voto, queste dovranno obbligatoriamente essere di differente colore per i suffragi delle varie cariche di:

- a) Presidente Nazionale;
- b) Vicepresidente Vicario Nazionale;
- c) Segretario Generale Nazionale;
- d) Consiglieri Nazionali;

Li dove non vi siano candidature ad una di queste Cariche, il primo CNA delibererà una data nei prossimi 12 mesi di Elezione della stessa, con convocazione, diritto di candidatura, e punti saliente.

25.7 La scheda di votazione per i Consiglieri Nazionali, sarà unica, (con chiaramente stampati, visibili e barrabili, i nominativi di tutti i soci presentatisi quali candidati a tale carica) , mentre le schede elettorali previste per le altre cariche saranno singole.

25.8 Presidente di seggio e Vicepresidente di seggio, apporranno la propria firma su ogni singola scheda, una volta espletata quest'operazione, tutti i soci saranno chiamati in ordine alfabetico (con lettera d'inizio chiamata cognomi soci, estratta a sorte per poi proseguire secondo ordine alfabetico), a ritirare le schede elettorali consegnate "brevi manu" dagli scrutinatori, questi annoteranno sull'apposito elenco, l'avvenuto ritiro scheda da parte del socio.

25.9 Durante queste operazioni preliminari, l'Assemblea può continuare discussioni e delibere dei punti posti nell'ordine del giorno.

25.10 Terminate le operazioni preliminari descritte si procederà alla presentazione dei soci candidati; questi avranno diritto a 5 (cinque) minuti cadauno per argomentare la loro candidatura, senz'ammissibilità di replica d'alcun terzo.

25.11 Dopo l'avvenuta presentazione degli argomenti programmatici da parte dei candidati a cariche, il Presidente d'assemblea o chi da lui delegato, illustrerà ai partecipanti le modalità esatte su come eseguire un valido e corretto voto nonché i termini causanti l'invalidazione d'una scheda, così i componenti l'assemblea elettiva, procederanno alle operazioni di voto, con le seguenti modalità:

- a) Per le cariche di Presidente Nazionale, del Vicepresidente Nazionale Vicario e Segretario Generale, il socio elettore apporrà sulla scheda opportunamente preposta, scrivendo il più chiaramente possibile, pena invalidazione scheda, cognome e nome o solo cognome qualora il candidato sia univocamente identificabile, al quale l'elettore intenda accordare la propria preferenza,
- b) Nel caso in cui vi sia un solo candidato a concorrere per l'elezione di Presidente Nazionale, di Vicepresidente Nazionale Vicario, di Segretario Generale Nazionale, si potrà procedere previa richiesta dell'interessato, subordinata all'accettazione Assembleare, a votazione palese per alzata di mano;
- c) Si diversifica la situazione sull'unica scheda sulla quale è prevista la votazione dei Consiglieri nazionali, infatti su questa l'elettore dovrà contrassegnare barrando con una croce (x), a fianco o sopra il cognome del candidato al quale intenda accordare la propria preferenza; detta preferenza/e potrà variare da un minimo di 1 (uno) al numero massimo dei Consiglieri Nazionali previsti per l'elezione.

25.12 Dovrà essere stata predisposta/e un'adeguata sistemazione quale luogo deputato al voto, affinché questo mantenga la sua peculiarità principale di riservatezza, così a voto avvenuto, le schede così compilate e chiuse dall'elettore stesso, dovranno essere consegnate al Presidente o al Vicepresidente di seggio, il o i quali, provvederanno ad immetterle immediatamente in urna chiusa, munita di piccola feritoia per consentire l'ingresso delle stesse.

25.13 Terminata la fase di voto e dopo che l'ultimo elettore abbia completato anche questa operazione, il Presidente di seggio provvederà unito agli altri membri componenti l'ufficio elettorale all'apertura urne; indi allo spoglio schede, completando così le operazioni di voto alla fine delle quali, il Presidente di seggio comunicherà così al Presidente Nazionale o chi ne fa le veci, l'esito delle votazioni, seguendo il sottoelencato andamento:

- a) Spoglio delle schede per la carica di presidente nazionale, Comunicazione ufficiale all'Assemblea del risultato, quindi proclamazione del Presidente Nazionale; ovvero il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di suffragi è così eletto;
- b) Spoglio delle per la carica di Vicepresidente Nazionale Vicario, comunicazione ufficiale all'Assemblea del risultato, quindi proclamazione del Vicepresidente Vicario; ovvero il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di suffragi è così eletto;
- c) Spoglio delle schede per la carica di Segretario Generale, comunicazione ufficiale all'Assemblea del risultato, quindi proclamazione del Segretario Generale; ovvero il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di suffragi è così eletto;
- d) Spoglio delle schede per la carica di Consigliere Nazionale, comunicazione ufficiale all'Assemblea del risultato, quindi proclamazione dei Consiglieri Nazionali, i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di suffragi sono così eletti.

25.14 Le schede votate per l'elezione d'una carica sociale, non inserite nelle apposite urne elettorali predisposte per le varie cariche, saranno considerate nulle, così quelle schede riportanti diciture errate o non attinenti la votazione in oggetto, dovranno essere riportate nel verbale dell'Assemblea.

25.15 In caso di parità di preferenze valide ottenute tra candidati per le cariche di Presidente Nazionale, Vicepresidente Vicario, Vicepresidenti Nazionali, Segretario Generale sarà proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

25.16 In caso di parità di preferenze valide ottenute tra candidati per la carica di Consigliere Nazionale ultimo posto previsto inseribile, si considera eletto il candidato con maggiore anzianità d'iscrizione all'Associazione.

25.17 Il Presidente elettorale incaricato, giunto all'ufficio elettorale, dopo aver comunicato ufficialmente tutti i dati risultanti dalle elezioni all'Assemblea cessa così le sue funzioni, da questo momento e la Presidenza della stessa sarà assunta dal Presidente dell'assemblea precedentemente individuato ed eletto.

25.18 Il Presidente d'assemblea incaricato ha facoltà d'avvalersi di un socio di sua fiducia al fine di redigere un dettagliato verbale dell'Assemblea elettorale da deporre agli atti.

25.19 Creazione d'una graduatoria: la graduatoria della tornata elettorale resterà attiva ovvero in caso di rinuncia, dimissioni, morte, espulsione o comunque in tutti quei casi di rinuncia alla carica o alle cariche di Consiglieri Nazionali, il reintegro di tali eventuali cariche avverrà procedendo sino all'esaurimento dei nominativi posti in graduatoria. In caso di assenza di nominativi o comunque vi sia vacanza di cariche, si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria Elettiva nei termini e secondo quanto previsto dal Regolamento.

Articolo 26 Candidature a cariche sociali elettive.

26.1 Il socio che intenda presentare la propria candidatura ad una carica sociale nazionale, è sottoposto all'obbligo d'avere maturato una piena continuità associativa d'almeno 3 (terzi) esercizi, si consideri quale riferimento iniziale per tale conteggio di continuità, la data della prima iscrizione e/o riammissione nell'Associazione; qualora si tratti di candidatura

per carica sociale elettiva ad organi periferici, tale limite posto per la candidatura d'un socio scende ad almeno 2 (due) esercizi di continuità associativa, sempre con riferimento alla data di prima iscrizione e/o riammissione nell'Associazione.

26.2 Il socio è tenuto a far pervenire, detta candidatura, al Presidente Nazionale dell'Associazione, tramite:

- a) lettera raccomandata a/r,
- b) telegramma,
- c) fax o pec,
- d) Brevi Manu e Certificata dalla Segreteria.

Nelle date descritte e previste dall'informativa inviata dall'ufficio di segreteria.

26.3 Le candidature possono essere presentate soltanto singolarmente mai per lista.

26.4 In caso d'elezioni per organi collegiali, il socio dovrà presentare la propria candidatura per l'organo nella sua collegialità e successivamente dettagliare con chiarezza, in sede di presentazione dei candidati, il ruolo che intenda ricoprire nello stesso, con comunque la possibilità di candidarsi in tutte le cariche previste nell'organo in elezione.

26.5 Un candidato dovrà essere presente all'Assemblea elettiva, eccezione fatta solo per gravi e comprovati motivi di salute o familiari in caso, documentabili se e qualora richiesto dal CNA.

26.6 Fatte salve eventuali norme statutarie, una carica quale componente d'organi nazionali e/o periferici dell'Associazione è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale elettiva nazionale e periferica della stessa.

26.7 Il socio che si trovi per qualsiasi motivo, in condizione d'incompatibilità, ha obbligo di scelta optando per una o l'altra delle cariche assunte, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della condizione menzionata; qualora ciò non avvenga sarà nulla e non assunta, la carica ottenuta per ultima tra le due o più.

26.8 Le cariche sociali rimaste vacanti, sono assegnate in relazione a quanto stabilito dalle norme Statutarie.

Articolo - 27 Norme per le votazioni dell'Assemblea Nazionale.

27.1 Normalmente l'Assemblea delibera considerando la regola della maggioranza dei presenti ovvero la metà più uno degli aventi diritto al voto, fatto salvo necessità di particolari quorum previsti eventualmente dallo Statuto o quando posto ed indicato da specifici dettami regolamentari.

27.2 Normalmente, l'Assemblea procede a votazione palese per alzata di mano, mentre la votazione a scrutinio segreto si riserva per votazioni su soci, eccezione fatta quando il socio interessato, richieda espressamente votazione palese, ciò è comunque subordinato al fatto dell'accettazione da parte dell'assemblea che sempre palesemente avrà votato per ciò che richiesto.

Articolo - 28 Delibere del CNA.

28.1 Il CNA normalmente delibera a maggioranza dei presenti, ovvero la metà più uno.

28.2 In caso di parità durante le votazioni del CNA, prevarrà il voto del Presidente Nazionale o di chi ne fa le veci.

28.4 In ogni caso il CNA procede, dopo avere esaurito e dibattuto gli argomenti posti all'ordine del giorno, tra mite votazione palese; la votazione a scrutinio segreto è riservata al caso di votazione su soci, salvo quando diversamente richiesto dall'interessato.

28.5 In Casi urgenti, Il presidente può richiedere votazione di singoli punti tramite email al CNA.

Articolo 29 Modalità per comunicazioni varie da soci agli organi associativi.

29.1 Le comunicazioni da parte d'un socio all'associazione o ad un organo specifico, sono sempre possibili e suddivise secondo due categorie: principali e secondarie.

29.2 Il socio desideroso o necessitante di comunicare con organi associativi, potrà liberamente sempre esercitare tale facoltà tramite lettera raccomandata a/r, telegramma, fax o pec, per la sottoesposta casistica definita principale:

- a) Proposte di modifiche di statuto;
- b) Inserimento per interventi e dibattimenti nei punti all'O.d.G. assembleari;
- c) Ricorso al collegio degli Anziani;
- d) Ricorso avverso eventuali sanzioni disciplinari;
- e) Candidature elettorali a cariche di ogni livello, per organi dell'Associazione;
- f) Gravi problematiche non esaurite precedentemente dalla propria delegazione di territorio;

Per comunicazioni secondarie prettamente divulgative, verso ed al servizio della collettività sociale, (es. stages, avvenimenti sportivi, tornei ecc) sono ammesse e valide oltre alle forme comunicative sopra esposte, anche le comunicazioni giunte via e-mail; queste in ogni caso saranno valutate ed eventualmente concordate se ammissibili o non, dal CNA, quindi alla successiva esposizione sul sito nazionale e divulgazione tramite gli organi preposti e previsti.

29.3 In ogni caso le comunicazioni non sono ammissibili, quando giunte verbalmente, attraverso utilizzo di pseudonimi o nickname, tramite chat d'ogni tipo, social network e similari.

Articolo 30 Norme per eventuali modifiche allo statuto.

30.1 Essendo IMWD associazione regolarmente costituita con atto notarile, qualora uno o più soci richiedano modifiche statutarie, potranno entro il 31 gennaio d'ogni anno inviare in sede proposte relative alle modifiche sul vigente Statuto; queste saranno vagliate dal CNA tramite una specifica Commissione costituita nel caso per le eventuali modifiche statutarie, pertanto:

- a) È compito del CNA nominare, alla prima riunione utile dall'insediamento, la commissione Modifiche Statutarie e Regolamento Generale, questa sarà composta di 5 membri scelti tra i soci di provata esperienza e capacità, nella quale uno di essi svolgerà funzione di Presidente di commissione;
- b) Il compito Principale di detta commissione consiste nel valutare con attenzione, ed esaminare in dettaglio, le proposte su eventuali Modifiche statutarie o di regolamento, avanzate e proposte da uno o più soci;
- c) Il CNA provvederà a sostituire nel caso e comunque entro la prima riunione utile, il membro della Commissione che abbia esaurito proprie funzioni per dimissioni, espulsioni o decesso.

30.2 Affinché le eventuali proposte siano ritenute idonee, queste sempre dovranno volgere al miglioramento, al benessere ed alla diffusione pro soci ed associazionismo, secondo gli scopi previsti da IMWD, in ogni caso comunque, mai manifestamente contrarie o contrastanti agli interessi e scopi dell'Associazione nonché ai principi generali stabiliti dallo Statuto; tali eventuali modifiche statutarie o di regolamento, dovranno essere sottoposte alla valutazione del CNA per la presentazione all'assemblea generale e successivo seguito.

30.3 In caso di parere negativo o inammissibilità per le proposte d'eventuali modifiche statutarie o di regolamento pervenute, il CNA provvederà a comunicare al proponente, la decisione sempre e comunque entro 20 (venti) giorni dall'avvenuta verifica ed esamina delle stesse.

30.4 Il proponente d'una o più eventuali modifiche statutarie o di regolamento respinte, potrà entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento di comunicazione da parte del CNA d'avvenuta bocciatura delle proposte presentate, attuare ricorso avverso tale decisione nei modi e termini previsti per le comunicazioni.

30.5 Il CNA giunto il ricorso d'un socio proponente eventuali modifiche statutarie o di regolamento, già precedentemente esaminate ed in prima fase non giudicate ammissibili o comunque non idonee, ha entro il termine di altri gg. 20 (venti) la possibilità di riesaminare e rispondere con le stesse modalità dell'art. 29.3; in questo caso la decisione del CNA sarà definitiva ed inappellabile.

Articolo 31 Uso dei loghi o marchi associativi IMWD.

31.1 E' ammesso previa autorizzazione scritta, l'uso dei marchi associativi, loghi et simili appartenenti all'associazione. Un socio desideroso o necessitante d'utilizzare marchi o loghi etc. appartenenti all'associazione IMWD per qualsiasi evento sportivo o d'altro genere, è di dovere sempre obbligato a chiedere e, prima dell'utilizzo avere ottenuto, nulla osta scritto della Presidenza Nazionale.

31.2 Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al socio che, ancora facente parte dell'associazione ed in regola con la quota sociale, utilizzi il logo o marchio etc. appartenente ad IMWD, con il solo ed unico fine pubblicitario volto alla propria attività d'insegnamento professionale.

Articolo 32 Norme costitutive per le Commissioni di disciplina, funzioni e poteri.

32.1. Il CNA in attuazione e rispetto alle norme statutarie con fine migliorativo, diffusorio, accrescitivo, tutelare (e casi affini), potrà istituire stabilendone durata e composizione, eventuali commissioni specifiche di disciplina, potrà avvalersi sempre a fini migliorativi del benessere associativo dei soci, dell'ausilio di rappresentanze o commissioni competitori o terzi ausili eventuali extra; questi organi ausiliari avranno quale scopo primario, un sempre maggiore, nonché efficiente sviluppo delle attività sociali per ogni possibile tipo e varietà di ballo, disciplina e danza o comunque ciò che affine o tutto ciò che utile socialmente.

32.2 La eventuale commissione dovrà essere composta minimamente da un responsabile di commissione e da due soci di comprovata esperienza e capacità, per la specifica disciplina; in caso ciò non sia possibile, la responsabilità di tale commissione sarà ricoperta ed affidata ad un membro del CNA il quale avrà gli obblighi previsti dall'articolo 32.1.

32.3 La commissione di disciplina può vagliare opere dedicate a singole discipline, verificarne l'effettiva bontà ed eventualmente proporle al CNA, per l'ammissione quale testo o video testo ufficiale per il conseguimento o comunque la miglioria o sviluppo attinente tale specifica disciplina.

32.4 La commissione ha facoltà ed obbligo di valutare attentamente ogni nuova eventuale disciplina emergente attinente il ballo o comunque la danza in genere, così dopo avvenuta proposta al CNA da parte della commissione stessa, questo avrà facoltà d'ufficializzare riconoscendo nuove discipline della Danza e del Ballo.

32.5 Per ottenere riconoscimento d'una eventuale nuova disciplina, questa dovrà essere proposta e presentata da un Socio, sottoposta ad attenta valutazione del CNA o da nominata Commissione d'esperti qualora disposto dal CNA stesso; il socio presentatore unirà nello specifico, dettagliata relazione su contenuti tecnici, storici e musicali della stessa. A corredo della relazione dovrà essere proposto (anche se in forma provvisoria ma comunque godibile) un testo o video testo idoneo al conseguimento del diploma specifico per tale nuova disciplina.

32.6 In ogni caso il CNA, anche dopo il parere favorevole della commissione eventuale deputata a verifiche, valuta l'opera presentata, verifica e dibatte il tutto, quindi procederà a votazione, qualora ammessa, essa sarà sottoposta a ratifica del CNA; si precisa che il CNA esprime insindacabile giudizio, positivo o negativo ammettendo o meno tale disciplina.

32.7 E' fatto obbligo al CNA, in caso che la disciplina abbia superato verifiche ed ottenuto riconoscimento ufficiale quale disciplina aggiuntiva, inserirla quale materia d'esame per abilitazione specifica in seno all'Associazione, altresì sarà cura della segreteria dell'associazione pubblicare sull'organo d'informazione sociale "Oggi Danza" e sui siti ufficiali, tutti i dettagli necessari per notificare il più possibile i soci della novità.

Articolo 33 Organi d'informazione sociale, utilizzo e responsabilità.

33.1 L'associazione IMWD ha obbligo d'utilizzare al meglio le sempre più recenti tecnologie di comunicazione nonché strategie comunicative, al fine di favorire lo sviluppo della danza in ogni sua forma e il sempre più stretto contatto e la vicinanza ai suoi soci.

33.2 Il CNA, ha obbligo di costituire una rivista periodica, di espanderla e migliorarla nei suoi contenuti e diffusione; ha obbligo d'istituire un sito internet di dominio nazionale; altresì ha obbligo anche tramite persone preposte di tutelare e proteggere tali forme di comunicazione contro ogni forma di inserimento da parte di terzi non autorizzati.

33.3 Durante la prima riunione utile dall'insediamento, su proposta del Presidente Nazionale o nell'eventualità chi pro-tempore, dovrà essere nominato un Direttore Responsabile della costituita rivista sociale "Oggi Danza" dell'eventuale rivista telematica, nonché un responsabile e/o un moderatore del sito nazionale dell'associazione che potrà anche essere senza obbligatorietà, responsabile oltre che del sito nazionale, al sovrintendere informazioni e comunicazioni da e per i soci.

33.4 Il Direttore Responsabile di rivista, dell'eventuale rivista telematica, del sito e/o delle informazioni, restano in carica fino all'esaurimento del mandato del CNA che lo/li aveva precedentemente individuato/i.

33.5 Su proposta del Presidente Nazionale o chi pro-tempore oppure dei 2/3 i componenti il CNA, lo stesso CNA, potrà provvedere in ogni momento alla sostituzione del Direttore Responsabile.

Articolo 34 Procedure e principi per la gestione del personale dipendente dell'Associazione.

34.1 In caso d'approvazione da parte del CNA, previa opportuna valutazione, dibattito con susseguente ratifica, l'associazione sempre al fine di migliorare il benessere societario in ogni forma e titolo, potrà avvalersi dell'opera di personale esterno (anche non associato) da assumere quale dipendente.

34.2 L'eventuale personale di cui l'Associazione necessita o di cui intenda avvalersi, dovrà essere assunto, retribuito e gestito secondo le norme di legge e regolamenti previsti in materia dall'attuale ordinamento nazionale; la responsabilità gestionale di detto personale spetta al Segretario Amministrativo, il quale dovrà, altresì, approvare qualsiasi periodo di permesso retribuito e non, ferie e quant'altro necessario per una corretta gestione del personale stesso.

34.3 Il personale assunto a tempo indeterminato con lo scopo di svolgere tutte le funzioni previste per la Segreteria, sarà formato per ciò che attinente la mansione da espletare in seno ad IMWD da un numero appropriato d'esperti, lo stesso dicasi in caso d'altre mansioni necessarie.

34.4 Nel caso per la segreteria od altre mansioni, si rendano necessari più impiegati rispetto ad una unità, uno di questi assumerà qualifica di "Responsabile di Segreteria o di quella mansione necessaria".

34.5 In situazioni di particolare necessità, potrà essere altresì assunto personale a tempo determinato, oppure part-time.

34.6 Per motivi contingenti, il CNA può incaricare uno o più soci con adeguati requisiti, a prestare la propria opera presso la Segreteria dell'Associazione, o presso quella mansione al momento necessaria con singolare copertura spese, accetate dal socio volontario, prettamente per l'ufficio di segreteria nazionale.

34.7 Ai soggetti di cui sopra, spetterà un gettone di copertura spese fissato di volta in volta dal CDP e sottoscritto dalla prestante parte.

Articolo 35 –Socio Competitore: Modalità di avallo da parte del CNA su richiesta di Ritiro o accesso alle Competizioni.

35.1 In virtù di ciò che esposto nell'articolo 6.6, un socio competitore intenzionato a ritirarsi dalle competizioni o che abbia lo scopo di passare a carriera da giudice senza limitazione alcuna, ha obbligo di comunicare al CNA tramite lettera ordinaria, fax, pec o e-mail, la volontà di ritirarsi dalle competizioni amatori indicandone chiaramente la decorrenza. Qualora un socio continui la sua Attività di competizioni in classe professionisti, può anche continuare una carriera da giudice, e può essere anche un membro del CNA O CDP esclusione per la figura del Presidente.

35.2 La notifica sarà pubblicata sull'organo d'informazione sociale «Oggi Danza» e/o sui siti ufficiali dell'Associazione.

Articolo 36 Rimborsi spese, gettoni di presenza o eventuali compensi.

36.1 In caso che ad un socio o terzo, siano conferiti compiti, funzioni, o comunque altro eventuale incarico da parte dell'Associazione, previo accordo, sarà riconosciuto il diritto ad eventuale rimborso spese sempre subordinato a certificazioni di spesa presentate e/o comunque documentabili.

36.2 Nell'ipotesi di mancata presentazione di certificazioni di spese, il socio o il terzo avrà comunque diritto ad un compenso in base a statuizione forfettaria stabilita dal CDP di volta in volta.

36.3 In caso d'una partecipazione continua per il buon funzionamento degli Organi Associativi, nell'espletamento di mansioni e compiti, in nome e/o per conto dell'IMWD a qualsiasi titolo da parte di soci o terzi, è previsto compenso o gettone di presenza, il cui valore economico è fissato dal CDP.

36.4 In coincidenza d'incarichi eccezionali attribuiti al socio o a terzo a seguito di deliberazione da parte del CDP, potrà essere indicato il compenso riferito al caso specifico, altresì, al termine del mandato, potrà essere corrisposta un'indennità a titolo di liquidazione stabilita dallo stesso CDP per singolo caso.

Articolo 37 Deontologia e "codice deontologico" per i soci.

37.1 Al fine d'accrescere e migliorare l'associazionismo, si rende opportuno tramite un codice deontologico IMWD, regolamentare al meglio ogni rapporto tra soci, tra soci ed IMWD o rapporti con eventuali terzi.

37.2 Per codice deontologico s'intende quell'insieme di norme caratterizzate da un contenuto morale, esplicitanti le minime ed elementari regole di buona condotta e quieto nonché civile convivere, all'interno dell'Associazione Italian Master of WORLD DANCE; pertanto in base a ciò che appena esposto, un Socio Effettivo IMWD è tenuto a seguirle e a mantenerle scrupolosamente attive nello svolgimento della propria attività professionale, comunque in ogni caso di rapporto.

37.3 Un socio IMWD, fonda la propria reputazione sulla propria coscienza, obiettività, competenza ma soprattutto basandosi su una corretta etica professionale, ricusando ogni influenza esterna senza mai porre in essere discriminazione di qualsiasi tipo religioso, di razza, nazionalità, ideologia politica, sesso, classe sociale o di qualsiasi eventuale altra natura.

37.4 Qualora un socio per scopi pubblicitari promuova la propria attività professionale tramite autoreferenze, dovrà e potrà obbligatoriamente citare o attribuirsi, solo competenze o eventuali titoli a lui realmente attribuiti e/o riconosciuti. Non è ammesso utilizzare marchi, loghi o altro di proprietà IMWD, senza avere ottenuto permesso o concessione scritta dal CDP; in ogni caso un socio dovrà sempre basare, coltivare e mantenere un rapporto con colleghi, organi dell'associazione o eventuali terzi, fondato su una giusta ed obiettiva correttezza, lealtà di fatto e pensiero, nonché di chiarezza.

37.5 Essendo IMWD costituita da Organi Centrali, Organi Periferici ed Organi Ausiliari, si detta il rispetto tra le varie cariche. Ogni carica di qualsiasi grado e livello non deve interferire su mansioni esterne o non di competenza previste dalla carica investita; altresì qualsiasi socio effettivo semplice, oppure socio effettivo ricoprente o comunque investito di qualsiasi carica associativa, obbligatoriamente sarà tenuto al rispetto dei soci o d'eventuali cariche ricoperte in ogni ordine e grado.

37.6 Ogni socio, eccezione fatta per un giusto diritto di critica verbale oppure scritta, se o qualora necessaria e/o comunque documentabile, dovrà obbligatoriamente sempre rivolgersi e comportarsi verso gli organi associativi d'ogni grado e livello, utilizzando modi consoni, attraverso metodologie corrette e termini dovuti, con un giusto civile rispetto e considerazione.

37.7 Ogni socio, compatibilmente con le proprie esigenze personali, familiari, di salute e lavoro o altre eventuali, dovrà se e quando eventualmente richiesto, rendersi disponibile, nei limiti delle personali possibilità, collaborando e partecipando attivamente alla vita associativa.

37.8 Un Socio investito di carica istituzionale o incaricato dagli Organi Associativi, in nome del giusto e doveroso "buon esempio" da offrire a soci ed associazione, sarà tenuto a scrupoloso rispetto, nonché osservanza delle sotto elencate norme deontologiche, ovvero:

- a) Presenziare a riunioni ricercando sempre il massimo della puntualità oraria;
- b) Intervenire prendendo atto e rispettando il proprio previsto turno d'intervento, esporre il proprio pensiero, concetto, idee, problematiche o qualsiasi possibile suggerimento, sempre con rispetto e forma, durante le discussioni dell'Organo d'appartenenza;
- c) Rispettare il punto in discussione, posto all'o.d.g. non uscendo dal tema;
- d) Assumere su ogni decisione presa, chiara imparzialità, evitando in ogni caso, personalismi, o interessi soggettivi;
- e) Rispettare e seguire le decisioni assunte, dalla maggioranza dell'organo di competenza;
- f) Mantenere dovuta riservatezza, per atti, argomenti, decisioni o altro, trattati all'O.d.g. e non ancora approvati o ratificati;
- g) Operare con spirito di servizio, nei confronti dell'intera, categoria, per lo sviluppo, la valorizzazione, o cmq ogni possibile, miglioria, della professione;
- h) Agire sempre nell'interesse dei soci e di IMWD, rispettando e tutelando pari dignità ed opportunità, verso ognuno di essi;
- i) Indicare e quando possibile, creare o organizzare, eventuali iniziative volte a realizzare collaborazioni con associazioni, enti o eventuali realtà paritetiche allo scopo di favorire formazione, specializzazione e diffusione dei Soci, ovvero cercare un costante miglioramento delle competenze e conoscenze professionali;
- j) Favorire sempre nel rispetto delle norme Regolanti L'associazione, un'evoluzione sviluppo, del senso di appartenenza ed Identificazione ad essa;
- k) Incoraggiare e assecondare la partecipazione di tutti i soci alla vita associativa con dovere morale di segnalare soci particolarmente meritori o capaci, ciò al fine d'assicurare eventuale capace ricambio futuro, alla guida o alla composizione d'Organi associativi;
- l) È specificamente vietato al socio d'avvalersi di eventuali cariche ricoperte per conseguirne vantaggi professionali, personali di ogni tipo, per se o per altri.

37.9 Un socio deve sempre rapportarsi direttamente verso i colleghi con rispetto e deontologia ovvero dovrà sempre usare:

- a) Correttezza, riguardo, cortesia, cordialità nel diretto rapporto, puntualità, tempestività e sollecitudine nel collaborare e qualora servisse se possibile, aiutare il socio in eventuale difficoltà o con eventuali necessità;
- b) Rappresentare riguardo, presentare e/o salutare pubblicamente in modo consono un collega o una carica, durante lo svolgimento d'attività professionali o durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private;
- c) In ogni modo mai è consentito ad un socio utilizzare espressioni sconvenienti, offensive d'ogni ordine e grado, durante lo svolgimento d'attività professionali, in riunioni d'ogni tipo, durante manifestazioni pubbliche o private ed ogni altro caso o, comunque innanzi a persone, il contegno dovrà essere mantenuto soprattutto nei confronti di un comportamento scorretto di colleghi o di terzi; tuttavia segnalandolo nei modi e termini previsti, un socio non deve esprimere giudizi su altri colleghi o terzi, cagionanti possibili danni alla reputazione o alla professionalità di colleghi, tuttavia qualora necessario, avverso tale socio attuante comportamenti scorretti, incompleti o comunque arrecanti danno all'immagine ed al buon nome di IMWD, è possibile nei modi e termini dovuti, la segnalazione ad organi superiori.

37.10 In qualsiasi pubblico evento di ballo e/o danza, quando presente/i Cariche o staff tecnico IMWD, il Direttore di Gara e/o Direttore Evento, avrà obbligo di presentare tali membri ed Organi IMWD intervenuti, nel rispetto della carica ricoperta e per deontologia professionale.

37.11 A seguito e nel rispetto della propria etica professionale, il socio s'impegna e partecipa il più possibile ad aggiornamenti per competenza e disciplina, organizzati e previsti da organi IMWD.

37.12 Si segnala l'importanza per i soci d'arricchire sempre ed il più possibile, (con lo scopo di generare "un maestro migliore"), il proprio bagaglio di conoscenza e professionalità; ciò sarà sempre favorito da IMWD, tramite formazione disciplinata da stages, incontri, lezioni, testi, video testi, riviste, siti e tutto ciò che considerato d'utilità verso i soci, nonché dagli emendamenti approvati dagli organi preposti e dal presente Regolamento.

37.13 Un socio che non rispetti le norme deontologiche sopra dettate è passibile di sanzioni, tali a secondo della eventuale gravità, spazieranno da una semplice ammonizione all'eventuale espulsione; per espulsione è intesa sia quella da aula assembleare o di riunione, che quella giunta al massimo livello ovvero l'espulsione dall'associazione IMWD.

37.14 Tutte le sanzioni sono decretate dal Consiglio Direttivo Nazionale o in caso di necessità impellente nel "contenere" un socio irrispettoso di tali dettami, sono conferite quale potere, anche al Presidente o Vicepresidente Vicario Nazionale; questi organi le potranno applicare se e nel caso, in via immediata.

37.15 Nei modi e termini previsti dal presente regolamento, sono ammessi ricorsi avverso i provvedimenti eventualmente comminati ad uno o più soci.

Articolo 38 Sanzioni Disciplinari.

38.1 Le Sanzioni Disciplinari al socio IMWD sono: a) Diffida o Ammonimento, b) diffida per pubblicità ingannevole, c) Espulsione, d) Rimozione dalla carica ricoperta. Il Presidente Nazionale o il Vicepresidente Vicario possono attuare le predette sanzioni motivando la decisione al CNA, come da statuto. IL CNA può avvalersi per maggioranza nel ratificare o non tale decisione.

38.2 Tutti I soci IMWD che sostengono iniziative, eventi, promozioni di altri enti o privati non riconosciuti da IMWD, o che di IMWD ne infangano l'operato, le scelte, e il percorso, sono sanzionabili nelle seguente 24 ore. Le sanzioni possono essere emesse anche in sospensione per i pannelli giudicanti (richiesti ad IMWD dagli organi organizzativi) per un minimo di 6 mesi ad un massimo di 24 mesi.

Articolo 39 Norme Transitorie e finali.

39.1 Entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli organi centrali, periferici o comunque ausiliari dell'Associazione, dovranno essere adeguati a quanto previsto nel presente .

39.2 Gli organi associativi rispondenti in modo parziale a ciò che dettato e previsto nel presente Regolamento, dovranno essere adeguati per ciò che concerne la sola parte non rispondente a ciò che emanato o regolamentato.

39.3 Posto che siano integrati organi collegiali, i nuovi eletti o comunque nominati cesseranno dalla carica, in concomitanza con la cessazione dei membri non rinnovati.

39.4 Tutti i soci ricoprenti cariche in seno all'Associazione, in base a previsioni differenti da questo Regolamento, continueranno a ricoprire il proprio incarico fino a quando non si procederà a nuove elezioni o nomine, rispondenti alle norme dello stesso; in ogni caso non oltre il termine previsto dal 1° comma del presente articolo.

39.5 Ogni eventuale variazione di carica dovrà essere comunicata tempestivamente agli organi competenti, affinché si possano notiziare i soci divulgando nei modi e termini opportuni e dovuti, esponendo sugli organi informativi tali avvenuti cambiamenti.

39.6 Ogni eventuale delibera e norma in vigore o eventualmente approvata, perde efficacia se in contrasto con lo statuto.

39.7 Norma finale: per quanto non previsto in questo Regolamento, si rimanda a quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti della Repubblica Italiana, dallo Statuto IMWD e dagli altri regolamenti emanati dal CNA e CDP.

Redazione Terminata

7 aprile 2015